

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

8^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavori pubblici, comunicazioni)

20° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MARTEDÌ 29 LUGLIO 1997

Presidenza del presidente PETRUCCIOLI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1021-B) *Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE Pag. 2, 3, 4 e *passim*

BALDINI (*Forza Italia*) 119

BESSO CORDERO (*Misto*), *relatore alla Commissione* 32, 53, 75 e *passim*

BORNACIN (*AN*) 119

BOSI (*CCD*) 119

CASTELLI (*Lega Nord-per la Padania indip.*) Pag. 3, 4

CÒ (*Rifond. Com.-Progr.*) 119

FALOMI (*Sin. Dem.-l'Ulivo*) 119

MACCANICO, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni* 32, 53, 75 e *passim*

PERUZZOTTI (*Lega Nord*).. 32, 52, 75 e *passim*

ROGNONI (*Sin. Dem.-l'Ulivo*) 98

SARTO (*Verdi-l'Ulivo*) 119

VEDOVATO (*Sin. Dem.-l'Ulivo*) 97

VERALDI (*PPI*) 119

VITA, *sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni* 98

I lavori hanno inizio alle ore 15,45.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1021-B) Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1021-B, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta del 23 luglio scorso si è svolta la discussione generale, e che il relatore e il rappresentante del Governo hanno rinunciato alla replica.

Comunico che le Commissioni permanenti 7^a e 13^a hanno espresso entrambe parere favorevole, mentre la 1^a Commissione permanente ha espresso parere favorevole con le seguenti osservazioni: «Il testo di legge approvato dalla Camera dei deputati introduce notevoli modificazioni al testo già approvato dal Senato della Repubblica. In particolare le modificazioni incrementano, precisandole, le competenze della nuova Autorità indipendente con riferimento alla sua struttura complessa e quindi ai tre organi collegiali che la compongono: le due Commissioni e il Consiglio. La specificazione delle competenze è operata anche con riguardo alle funzioni che permangono in testa all'amministrazione statale e in particolare al Ministero che assume la nuova denominazione di "Ministero delle Comunicazioni". Nel complesso le modificazioni accentuano nell'Autorità, pur nel permanere di importanti compiti di amministrazione attiva, il potere di risoluzione arbitrale di controversie, anche tra soggetti terzi, nonchè poteri regolatori che hanno carattere di vera e propria normazione indipendente. Dinanzi a fenomeni di tale novità ed ampiezza si rafforza l'esigenza di un raccordo costituzionale, che allo stato manca. A tale incerto orizzonte deve probabilmente attribuirsi la scelta che il testo approvato dalla Camera ha operato in termine di raccordo tra l'attività dell'Autorità e la fase (eventualmente) successiva del controllo giurisdizionale. Il nuovo testo, infatti, nel confermare l'attribuzione di tale controllo alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, introduce opportune norme di filtro volte a favorire soluzioni stragiudiziali delle controversie, radica funzionalmente la competenza territoriale di primo grado nel TAR del Lazio, prevede un procedimento abbreviato (e per la fase di primo grado e per la eventuale fase di appello) abbastanza simile, ma non identico, a quello di recente introdotto nella materia di opere pubbliche.

Le esigenze che ispirano tale scelta complessiva troverebbero probabilmente risposta più congrua in una giurisdizione di unico grado, –

come prevista nel testo approvato dal Senato –, che continua alla Commissione ad apparire più coerente con la natura sostanzialmente arbitrale di molte delle funzioni attribuite all'Autorità garante. Inoltre l'introduzione di nuovi modelli di rito abbreviato, incentiva l'auspicio di una riforma complessiva del processo amministrativo, che generalizzi una forma semplificata di rito, evitando la proliferazione disordinata di procedimenti speciali».

La 5^a Commissione invece non ha fornito il parere richiesto; essendo però scaduti i termini concessi dalla Presidenza alla suddetta Commissione per l'espressione del parere di sua competenza, la nostra Commissione può procedere all'esame degli emendamenti.

CASTELLI. Signor Presidente, vorrei fare un richiamo al Regolamento. Nel comma 3 dell'articolo 40 del Regolamento si stabilisce che il parere della Commissione bilancio è obbligatorio quando i disegni di legge deferiti comportino nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate. A me pare indubbio che in questo caso sia così, ed anche la Camera si è espressa in tal senso. Vorrei sapere come mai possiamo procedere in sede deliberante se non è stato acquisito un parere che è obbligatorio.

PRESIDENTE. Senatore Castelli, lei ha fatto giustamente riferimento all'articolo 40 che indica i pareri obbligatori. E infatti noi consideriamo obbligatorio il parere della 5^a Commissione. Le leggo però quanto è previsto all'articolo 39: «La Commissione incaricata di esprimere il parere deve comunicarlo entro un termine non superiore a quindici giorni, o otto per i disegni di legge dichiarati urgenti, salvo la facoltà del Presidente del Senato, apprezzate le circostanze, di fissare un termine ridotto». E il Presidente ha proceduto in tal modo. Al comma 2 poi si dice: «Se detti termini decorrono senza che la Commissione faccia conoscere il proprio parere, si intende che essa non reputa di doverne esprimerne alcuno...». Poichè il termine è decorso, la nostra Commissione può procedere.

Del resto, una situazione analoga si è presentata poco fa, quando eravamo riuniti in sede consultiva per esprimere un parere obbligatorio che ci è stato richiesto dal Presidente del Consiglio. Noi abbiamo concluso che questa Commissione non è in grado di esprimere un parere e quindi il Governo procederà senza di esso.

Pertanto, dal momento che i termini sono decorsi e il parere della 5^a Commissione non ci è pervenuto...

CASTELLI. Ma è obbligatorio!

PRESIDENTE. È obbligatorio nel senso che deve essere obbligatoriamente richiesto, non obbligatoriamente dato, perchè altrimenti il comma 2 dell'articolo 39 sarebbe stato scritto da una persona insensata.

Comunque, questa è l'interpretazione della Presidenza. Se lei vuole sollevare il problema presso la Giunta per il Regolamento, ha tutti gli strumenti per farlo.

CASTELLI. Sollevo il problema e abbandono la seduta.

PRESIDENTE. Mi dispiace che lei abbandoni la seduta, ma io le assicuro che la questione è in questi termini: esistono una infinità di precedenti in tal senso, e ritengo che ciò escluda ogni possibilità di discussione.

Passiamo dunque all'esame e alla votazione delle singole modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati:

Art. 1.

(Autorità per le garanzie nelle comunicazioni)

1. È istituita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata «Autorità», la quale opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.

2. Ferme restando le attribuzioni di cui al decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni assume la denominazione di «Ministero delle comunicazioni».

3. Sono organi dell'Autorità il presidente, la commissione per le infrastrutture e le reti, la commissione per i servizi e i prodotti e il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da quattro commissari. Il consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati eleggono quattro commissari ciascuno, i quali vengono nominati con decreto del Presidente della Repubblica. Ciascun senatore e ciascun deputato esprime il voto indicando due nominativi, uno per la commissione per le infrastrutture e le reti, l'altro per la commissione per i servizi e i prodotti. In caso di morte, di dimissioni o di impedimento di un commissario, la Camera competente procede all'elezione di un nuovo commissario che resta in carica fino alla scadenza ordinaria del mandato dei componenti l'Autorità. Al commissario che subentri quando mancano meno di tre anni alla predetta scadenza ordinaria non si applica il divieto di conferma di cui all'articolo 2, comma 8, della legge 14 novembre 1995, n. 481. Il presidente dell'Autorità è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con il Ministro delle comunicazioni. La designazione del nominativo del presidente dell'Autorità è previamente sottoposta al parere delle competenti Commissioni parlamentari ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481.

4. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi verifica il rispetto delle norme previste dagli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, dalla legge 25 giugno 1993, n. 206, e dall'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650.

5. Ai componenti dell'Autorità si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 8, 9, 10 e 11, della legge 14 novembre 1995, n. 481.

6. Le competenze dell'Autorità sono così individuate:

a) la commissione per le infrastrutture e le reti esercita le seguenti funzioni:

1) esprime parere al Ministero delle comunicazioni sullo schema del piano nazionale di ripartizione delle frequenze da approvare con decreto del Ministro delle comunicazioni, sentiti gli organismi di cui al comma 3 dell'articolo 3 della legge 6 agosto 1990, n. 223, indicando le frequenze destinate al servizio di protezione civile, in particolare per quanto riguarda le organizzazioni di volontariato e il Corpo nazionale del soccorso alpino;

2) elabora, avvalendosi anche degli organi del Ministero delle comunicazioni e sentite la concessionaria pubblica e le associazioni a carattere nazionale dei titolari di emittenti o reti private nel rispetto del piano nazionale di ripartizione delle frequenze, i piani di assegnazione delle frequenze, comprese quelle da assegnare alle strutture di protezione civile ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in particolare per quanto riguarda le organizzazioni di volontariato e il Corpo nazionale del soccorso alpino, e li approva, con esclusione delle bande attribuite in uso esclusivo al Ministero della difesa che provvede alle relative assegnazioni. Per quanto concerne le bande in compartecipazione con il Ministero della difesa, l'Autorità provvede al previo coordinamento con il medesimo;

3) definisce, fermo restando quanto previsto dall'articolo 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, le misure di sicurezza delle comunicazioni e promuove l'intervento degli organi del Ministero delle comunicazioni per l'eliminazione delle interferenze elettromagnetiche, anche attraverso la modificazione di impianti, semprechè conformi all'equilibrio dei piani di assegnazione;

4) sentito il parere del Ministero delle comunicazioni e nel rispetto della normativa comunitaria, determina gli *standard* per i decodificatori in modo da favorire la fruibilità del servizio;

5) cura la tenuta del registro degli operatori di comunicazione al quale si devono iscrivere in virtù della presente legge i soggetti destinatari di concessione ovvero di autorizzazione in base alla vigente normativa da parte dell'Autorità o delle amministrazioni competenti, le imprese concessionarie di pubblicità da trasmettere mediante impianti radiofonici o televisivi o da diffondere su giornali quotidiani o periodici, le imprese di produzione e distribuzione dei programmi radiofonici e televisivi, nonchè le imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici o riviste e le agenzie di stampa di carattere nazionale, nonchè le imprese fornitrici di servizi telematici e di telecomunicazioni ivi compresa l'editoria elettronica e digitale; nel registro sono altresì censite le infrastrutture di diffusione operanti nel territorio nazionale. L'Autorità adotta apposito regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro e per la definizione dei criteri di individuazione dei soggetti tenuti all'iscrizione

diversi da quelli già iscritti al registro alla data di entrata in vigore della presente legge;

6) dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al numero 5) sono abrogate tutte le disposizioni concernenti la tenuta e l'organizzazione del Registro nazionale della stampa e del Registro nazionale delle imprese radiotelevisive contenute nella legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, e nella legge 6 agosto 1990, n. 223, nonchè nei regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1982, n. 268, al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1983, n. 49, e al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255. Gli atti relativi ai registri di cui al presente numero esistenti presso l'ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria sono trasferiti all'Autorità ai fini di quanto previsto dal numero 5);

7) definisce criteri obiettivi e trasparenti, anche con riferimento alle tariffe massime, per l'interconnessione e per l'accesso alle infrastrutture di telecomunicazione secondo criteri di non discriminazione;

8) regola le relazioni tra gestori e utilizzatori delle infrastrutture di telecomunicazioni e verifica che i gestori di infrastrutture di telecomunicazioni garantiscano i diritti di interconnessione e di accesso alle infrastrutture ai soggetti che gestiscono reti ovvero offrono servizi di telecomunicazione; promuove accordi tecnologici tra gli operatori del settore per evitare la proliferazione di impianti tecnici di trasmissione sul territorio;

9) sentite le parti interessate, dirime le controversie in tema di interconnessione e accesso alle infrastrutture di telecomunicazione entro novanta giorni dalla notifica della controversia;

10) riceve periodicamente un'informativa dai gestori del servizio pubblico di telecomunicazioni sui casi di interruzione del servizio agli utenti, formulando eventuali indirizzi sulle modalità di interruzione. Gli utenti interessati possono proporre ricorso all'Autorità avverso le interruzioni del servizio, nei casi previsti da un apposito regolamento definito dalla stessa Autorità;

11) individua, in conformità alla normativa comunitaria, alle leggi, ai regolamenti e in particolare a quanto previsto nell'articolo 5, comma 5, l'ambito oggettivo e soggettivo degli eventuali obblighi di servizio universale e le modalità di determinazione e ripartizione del relativo costo, e ne propone le eventuali modificazioni;

12) promuove l'interconnessione dei sistemi nazionali di telecomunicazione con quelli di altri Paesi;

13) determina, sentiti i soggetti interessati che ne facciano richiesta, i criteri di definizione dei piani di numerazione nazionale delle reti e dei servizi di telecomunicazione, basati su criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione, equità e tempestività;

14) interviene nelle controversie tra l'ente gestore del servizio di telecomunicazioni e gli utenti privati;

15) vigila sui tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana e verifica che tali tetti, anche per effetto congiunto di più emissioni elettromagnetiche, non vengano superati. Il rispetto di tali indici rappresenta condizione obbligatoria per le licenze o le concessioni

all'installazione di apparati con emissioni elettromagnetiche. Il Ministero dell'ambiente, d'intesa con il Ministero della sanità e con il Ministero delle comunicazioni, sentiti l'Istituto superiore di sanità e l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), fissa entro sessanta giorni i tetti di cui al presente numero, tenendo conto anche delle norme comunitarie;

b) la commissione per i servizi e i prodotti:

1) vigila sulla conformità alle prescrizioni della legge dei servizi e dei prodotti che sono forniti da ciascun operatore destinatario di concessione ovvero di autorizzazione in base alla vigente normativa promuovendo l'integrazione delle tecnologie e dell'offerta di servizi di telecomunicazioni;

2) emana direttive concernenti i livelli generali di qualità dei servizi e per l'adozione, da parte di ciascun gestore, di una carta del servizio recante l'indicazione di *standard* minimi per ogni comparto di attività;

3) vigila sulle modalità di distribuzione dei servizi e dei prodotti, inclusa la pubblicità in qualunque forma diffusa, fatte salve le competenze attribuite dalla legge a diverse autorità, e può emanare regolamenti, nel rispetto delle norme dell'Unione europea, per la disciplina delle relazioni tra gestori di reti fisse e mobili e operatori che svolgono attività di rivendita di servizi di telecomunicazioni;

4) assicura il rispetto dei periodi minimi che debbono trascorrere per l'utilizzazione delle opere audiovisive da parte dei diversi servizi a partire dalla data di edizione di ciascuna opera, in osservanza della normativa vigente, tenuto conto anche di eventuali diversi accordi tra produttori;

5) in materia di pubblicità sotto qualsiasi forma e di televendite, emana i regolamenti attuativi delle disposizioni di legge e regola l'interazione organizzata tra il fornitore del prodotto o servizio o il gestore di rete e l'utente, che comporti acquisizione di informazioni dall'utente, nonché l'utilizzazione delle informazioni relative agli utenti;

6) verifica il rispetto nel settore radiotelevisivo delle norme in materia di tutela dei minori anche tenendo conto dei codici di autoregolamentazione relativi al rapporto tra televisione e minori e degli indirizzi della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi;

7) vigila sul rispetto della tutela delle minoranze linguistiche riconosciute nell'ambito del settore delle comunicazioni di massa;

8) verifica il rispetto nel settore radiotelevisivo delle norme in materia di diritto di rettifica;

9) garantisce l'applicazione delle disposizioni vigenti sulla propaganda, sulla pubblicità e sull'informazione politica nonché l'osservanza delle norme in materia di equità di trattamento e di parità di accesso nelle pubblicazioni e nella trasmissione di informazioni e di propaganda elettorale ed emana le norme di attuazione;

10) propone al Ministero delle comunicazioni lo schema della convenzione annessa alla concessione del servizio pubblico radiotelevisivo.

sivo e verifica l'attuazione degli obblighi previsti nella suddetta convenzione e in tutte le altre che vengono stipulate tra concessionaria del servizio pubblico e amministrazioni pubbliche. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi esprime parere obbligatorio entro trenta giorni sullo schema di convenzione e sul contratto di servizio con la concessionaria del servizio pubblico; inoltre, vigila in ordine all'attuazione delle finalità del predetto servizio pubblico;

11) cura le rilevazioni degli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione; vigila sulla correttezza delle indagini sugli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione rilevati da altri soggetti, effettuando verifiche sulla congruità delle metodologie utilizzate e riscontri sulla veridicità dei dati pubblicati, nonché sui monitoraggi delle trasmissioni televisive e sull'operato delle imprese che svolgono le indagini; la manipolazione dei dati tramite metodologie consapevolmente errate ovvero tramite la consapevole utilizzazione di dati falsi è punita ai sensi dell'articolo 476, primo comma, del codice penale; laddove la rilevazione degli indici di ascolto non risponde a criteri universalistici del campionamento rispetto alla popolazione o ai mezzi interessati, l'Autorità può provvedere ad effettuare le rilevazioni necessarie;

12) verifica che la pubblicazione e la diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa siano effettuate rispettando i criteri contenuti nell'apposito regolamento che essa stessa provvede ad emanare;

13) effettua il monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive;

14) applica le sanzioni previste dall'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223;

15) favorisce l'integrazione delle tecnologie e dell'offerta di servizi di comunicazioni;

c) il consiglio:

1) segnala al Governo l'opportunità di interventi, anche legislativi, in relazione alle innovazioni tecnologiche ed all'evoluzione, sul piano interno ed internazionale, del settore delle comunicazioni;

2) garantisce l'applicazione delle norme legislative sull'accesso ai mezzi e alle infrastrutture di comunicazione, anche attraverso la predisposizione di specifici regolamenti;

3) promuove ricerche e studi in materia di innovazione tecnologica e di sviluppo nel settore delle comunicazioni e dei servizi multimediali, anche avvalendosi dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, che viene riordinato in «Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione», ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b), del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71;

4) adotta i regolamenti di cui al comma 9 e i provvedimenti di cui ai commi 11 e 12;

5) adotta le disposizioni attuative del regolamento di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, sui criteri e sulle modalità per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni e per la determinazione dei relativi contributi, nonché il regolamento sui criteri e sulle modalità di rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni in materia radiotelevisiva e per la determinazione dei relativi canoni e contributi;

6) propone al Ministero delle comunicazioni i disciplinari per il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni in materia radiotelevisiva sulla base dei regolamenti approvati dallo stesso consiglio;

7) verifica i bilanci ed i dati relativi alle attività ed alla proprietà dei soggetti autorizzati o concessionari del servizio radiotelevisivo, secondo modalità stabilite con regolamento;

8) accerta la effettiva sussistenza di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo e comunque vietate ai sensi della presente legge e adotta i conseguenti provvedimenti;

9) assume le funzioni e le competenze assegnate al Garante per la radiodiffusione e l'editoria, escluse le funzioni in precedenza assegnate al Garante ai sensi del comma 1 dell'articolo 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, che è abrogato;

10) accerta la mancata osservanza, da parte della società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, degli indirizzi formulati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e richiede alla concessionaria stessa l'attivazione dei procedimenti disciplinari previsti dai contratti di lavoro nei confronti dei dirigenti responsabili;

11) esprime, entro trenta giorni dal ricevimento della relativa documentazione, parere obbligatorio sui provvedimenti, riguardanti operatori del settore delle comunicazioni, predisposti dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato in applicazione degli articoli 2, 3, 4 e 6 della legge 10 ottobre 1990, n. 287; decorso tale termine i provvedimenti sono adottati anche in mancanza di detto parere;

12) entro il 30 giugno di ogni anno presenta al Presidente del Consiglio dei ministri per la trasmissione al Parlamento una relazione sull'attività svolta dall'Autorità e sui programmi di lavoro; la relazione contiene, fra l'altro, dati e rendiconti relativi ai settori di competenza, in particolare per quanto attiene allo sviluppo tecnologico, alle risorse, ai redditi e ai capitali, alla diffusione potenziale ed effettiva, agli ascolti e alle letture rilevate, alla pluralità delle opinioni presenti nel sistema informativo, alle partecipazioni incrociate tra radio, televisione, stampa quotidiana, stampa periodica e altri mezzi di comunicazione a livello nazionale e comunitario;

13) autorizza i trasferimenti di proprietà delle società che esercitano l'attività radiotelevisiva previsti dalla legge;

14) esercita tutte le altre funzioni e poteri previsti nella legge 14 novembre 1995, n. 481, nonché tutte le altre funzioni dell'Autorità non espressamente attribuite alla commissione per le infrastrutture e le reti e alla commissione per i servizi e i prodotti.

7. Le competenze indicate al comma 6 possono essere ridistribuite con il regolamento di organizzazione dell'Autorità di cui al comma 9.

8. La separazione contabile e amministrativa, cui sono tenute le imprese operanti nel settore destinatarie di concessioni o autorizzazioni, deve consentire l'evidenziazione dei corrispettivi per l'accesso e l'interconnessione alle infrastrutture di telecomunicazione, l'evidenziazione degli oneri relativi al servizio universale e quella dell'attività di installazione e gestione delle infrastrutture separata da quella di fornitura del servizio e la verifica dell'insussistenza di sussidi incrociati e di pratiche discriminatorie. La separazione contabile deve essere attuata nel termine previsto dal regolamento di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650. Le imprese operanti nel settore delle telecomunicazioni pubblicano entro due mesi dall'approvazione del bilancio un documento riassuntivo dei dati di bilancio, con l'evidenziazione degli elementi di cui al presente comma.

9. L'Autorità, entro novanta giorni dal primo insediamento, adotta un regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento, i bilanci, i rendiconti e la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, nonché il trattamento giuridico ed economico del personale addetto, sulla base della disciplina contenuta nella legge 14 novembre 1995, n. 481, prevedendo le modalità di svolgimento dei concorsi e le procedure per l'immissione nel ruolo del personale assunto con contratto a tempo determinato ai sensi del comma 18. L'Autorità provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato ed iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. L'Autorità adotta regolamenti sulle modalità operative e comportamentali del personale, dei dirigenti e dei componenti della Autorità attraverso l'emanazione di un documento denominato Codice etico dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Tutte le delibere ed i regolamenti di cui al presente comma sono adottati dall'Autorità con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

10. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di denunciare violazioni di norme di competenza dell'Autorità e di intervenire nei procedimenti.

11. L'Autorità disciplina con propri provvedimenti le modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie che possono insorgere fra utenti o categorie di utenti ed un soggetto autorizzato o destinatario di licenze oppure tra soggetti autorizzati o destinatari di licenze tra loro. Per le predette controversie, individuate con provvedimenti dell'Autorità, non può proporsi ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione da ultimare entro trenta giorni dalla proposizione dell'istanza all'Autorità. A tal fine, i termini per agire in sede

giurisdizionale sono sospesi fino alla scadenza del termine per la conclusione del procedimento di conciliazione.

12. I provvedimenti dell'Autorità definiscono le procedure relative ai criteri minimi adottati dalle istituzioni dell'Unione europea per la regolamentazione delle procedure non giurisdizionali a tutela dei consumatori e degli utenti. I criteri individuati dall'Autorità nella definizione delle predette procedure costituiscono principi per la definizione delle controversie che le parti concordino di deferire ad arbitri.

13. L'Autorità si avvale degli organi del Ministero delle comunicazioni e degli organi del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazioni nonché degli organi e delle istituzioni di cui può attualmente avvalersi, secondo le norme vigenti, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria. Riconoscendo le esigenze di decentramento sul territorio al fine di assicurare le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazione, sono funzionalmente organi dell'Autorità i comitati regionali per le comunicazioni, che possono istituirsi con leggi regionali entro sei mesi dall'insediamento, ai quali sono altresì attribuite le competenze attualmente svolte dai comitati regionali radiotelevisivi. L'Autorità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individua gli indirizzi generali relativi ai requisiti richiesti ai componenti, ai criteri di incompatibilità degli stessi, ai modi organizzativi e di finanziamento dei comitati. Entro il termine di cui al secondo periodo e in caso di inadempienza le funzioni dei comitati regionali per le comunicazioni sono assicurate dai comitati regionali radiotelevisivi operanti. L'Autorità d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un regolamento per definire le materie di sua competenza che possono essere delegate ai comitati regionali per le comunicazioni. Nell'esplicazione delle funzioni l'Autorità può richiedere la consulenza di soggetti o organismi di riconosciuta indipendenza e competenza. Le comunicazioni dirette all'Autorità sono esenti da bollo. L'Autorità si coordina con i preposti organi dei Ministeri della difesa e dell'interno per gli aspetti di comune interesse.

14. Il reclutamento del personale di ruolo dei comitati regionali per le comunicazioni avviene prioritariamente mediante le procedure di mobilità previste dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273, per il personale in ruolo del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulta applicato al relativo ispettorato territoriale. Analoga priorità è riconosciuta al personale in posizione di comando dall'Ente poste italiane presso gli stessi ispettorati territoriali, nei limiti della dotazione organica del Ministero, stabilita dal decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 540, i cui effetti sono stati fatti salvi dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650.

15. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle comunicazioni e con il Ministro del tesoro, sono determinati le strutture, il personale ed i mezzi di cui si avvale il servizio di polizia delle telecomunicazioni, nei limiti delle dotazioni organiche del persona-

le del Ministero dell'interno e degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione dello stesso Ministero, rubrica sicurezza pubblica. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro delle comunicazioni e con il Ministro del tesoro, sono determinati le strutture, il personale e i mezzi della Guardia di finanza per i compiti d'istituto nello specifico settore della radiodiffusione e dell'editoria.

16. L'Autorità collabora anche mediante scambi ed informazioni con le Autorità e le amministrazioni competenti degli Stati esteri al fine di agevolare le rispettive funzioni.

17. È istituito il ruolo organico del personale dipendente dell'Autorità nel limite di duecentosessanta unità. Alla definitiva determinazione della pianta organica si procede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, su parere conforme dell'Autorità, in base alla rilevazione dei carichi di lavoro, anche mediante il ricorso alle procedure di mobilità previste dalla normativa vigente e compatibilmente con gli stanziamenti ordinari di bilancio previsti per il funzionamento dell'Autorità.

18. L'Autorità, in aggiunta al personale di ruolo, può assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, in numero non superiore a sessanta unità, con le modalità previste dall'articolo 2, comma 30, della legge 14 novembre 1995, n. 481.

19. L'Autorità può avvalersi, per motivate esigenze, di dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche o di enti pubblici collocati in posizione di fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, ovvero in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, in numero non superiore, complessivamente, a trenta unità e per non oltre il 20 per cento delle qualifiche dirigenziali, lasciando non coperto un corrispondente numero di posti di ruolo. Al personale di cui al presente comma è corrisposta l'indennità prevista dall'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n. 231.

20. In sede di prima attuazione della presente legge l'Autorità può provvedere al reclutamento del personale di ruolo, nella misura massima del 50 per cento dei posti disponibili nella pianta organica, mediante apposita selezione proporzionalmente alle funzioni ed alle competenze trasferite nell'ambito del personale dipendente dal Ministero delle comunicazioni e dall'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria purchè in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti per l'espletamento delle singole funzioni.

21. All'Autorità si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, non derogate dalle disposizioni della presente legge. Le disposizioni del comma 9, limitatamente alla deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato, nonchè dei commi 16 e 19 del presente articolo si applicano anche alle altre Autorità istituite dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, senza oneri a carico dello Stato.

22. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di organizzazione previsto dal comma 9 del presente articolo, sono abrogati i commi 1, 2, 3, 4, 5, 12 e 13 dell'articolo 6 della legge 6 agosto 1990, n. 223, nonché il secondo comma dell'articolo 8 della legge 5 agosto 1981, n. 416. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme di cui ai commi 11 e 12 del presente articolo sono abrogati i commi 7 e 8 dell'articolo 6 della legge 6 agosto 1990, n. 223. È abrogata altresì ogni norma incompatibile con le disposizioni della presente legge. Dalla data del suo insediamento l'Autorità subentra nei procedimenti amministrativi e giurisdizionali e nella titolarità dei rapporti attivi e passivi facenti capo al Garante per la radiodiffusione e l'editoria.

23. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle comunicazioni, sono emanati uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per individuare le competenze trasferite, coordinare le funzioni dell'Autorità con quelle delle pubbliche amministrazioni interessate dal trasferimento di competenze, riorganizzare o sopprimere gli uffici di dette amministrazioni e rivedere le relative piante organiche. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano gli uffici soppressi o riorganizzati, indicate nei regolamenti stessi.

24. Presso il Ministero delle comunicazioni è istituito un *Forum* permanente per le comunicazioni composto oltre che da rappresentanti dello stesso Ministero da esperti di riconosciuta competenza e da operatori del settore. Il *Forum* per le comunicazioni ha compiti di studio e di proposta nel settore della multimedialità e delle nuove tecnologie della comunicazione. L'istituzione del *Forum* non comporta oneri finanziari aggiuntivi per lo Stato.

25. Fino all'entrata in funzione dell'Autorità il Ministero delle comunicazioni svolge le funzioni attribuite all'Autorità dalla presente legge, salvo quelle attribuite al Garante per la radiodiffusione e l'editoria, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 1-bis del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.

26. I ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al tribunale amministrativo regionale del Lazio.

27. Il tribunale amministrativo regionale del Lazio, chiamato a pronunciarsi sulla domanda di sospensione di provvedimenti dell'Autorità, può definire immediatamente il giudizio nel merito, con motivazione in forma abbreviata. Le medesime disposizioni si applicano davanti al Consiglio di Stato in caso di domanda di sospensione della sentenza appellata. Tutti i termini processuali sono ridotti della metà ed il dispositivo della sentenza è pubblicato entro sette giorni dalla data dell'udienza con deposito in cancelleria. Nel caso di concessione del provvedimento cautelare, l'udienza di discussione del merito della causa deve essere celebrata entro sessanta giorni. Con la sentenza che definisce il giudizio amministrativo il giudice pronuncia specificamente sulle spese del pro-

cesso cautelare. Le parti interessate hanno facoltà di proporre appello contro la sentenza pronunciata dal tribunale amministrativo regionale del Lazio subito dopo la pubblicazione del dispositivo, con riserva dei motivi, che dovranno essere proposti entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza. Anche in caso di appello immediato si applica l'articolo 33 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

28. È istituito presso l'Autorità un Consiglio nazionale degli utenti, composto da esperti designati dalle associazioni rappresentative delle varie categorie degli utenti dei servizi di telecomunicazioni e radiotelevisivi fra persone particolarmente qualificate in campo giuridico, sociologico, psicologico, pedagogico, educativo e *mass*-mediale, che si sono distinte nella affermazione dei diritti e della dignità della persona o delle particolari esigenze di tutela dei minori. Il Consiglio nazionale degli utenti esprime pareri e formula proposte all'Autorità, al Parlamento e al Governo e a tutti gli organismi pubblici e privati, che hanno competenza in materia audiovisiva o svolgono attività in questi settori su tutte le questioni concernenti la salvaguardia dei diritti e le legittime esigenze dei cittadini, quali soggetti attivi del processo comunicativo, promuovendo altresì iniziative di confronto e di dibattito su detti temi. Con proprio regolamento l'Autorità detta i criteri per la designazione, l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio nazionale degli utenti e fissa il numero dei suoi componenti, il quale non deve essere superiore a undici. I pareri e le proposte che attengono alla tutela dei diritti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sono trasmessi al Garante per la protezione dei dati personali.

29. I soggetti che nelle comunicazioni richieste dall'Autorità espongono dati contabili o fatti concernenti l'esercizio della propria attività non rispondenti al vero, sono puniti con le pene previste dall'articolo 2621 del codice civile.

30. I soggetti che non provvedono, nei termini e con le modalità prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dall'Autorità sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire duecento milioni irrogata dalla stessa Autorità.

31. I soggetti che non ottemperano agli ordini e alle diffide dell'Autorità, impartiti ai sensi della presente legge, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire venti milioni a lire cinquecento milioni. Se l'inottemperanza riguarda provvedimenti adottati in ordine alla violazione delle norme sulle posizioni dominanti, si applica a ciascun soggetto interessato una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento del fatturato realizzato dallo stesso soggetto nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della contestazione. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente comma sono irrogate dall'Autorità.

32. Nei casi previsti dai commi 29, 30 e 31, se la violazione è di particolare gravità o reiterata, può essere disposta nei confronti del titolare di licenza o autorizzazione o concessione anche la sospensione dell'attività, per un periodo non superiore ai sei mesi, ovvero la revoca.

Il comma 1 non è stato modificato dalla Camera dei deputati; il comma 2 è stato aggiunto; il comma 3 (*ex* comma 2 del testo approvato dal Senato) è stato modificato; il comma 4 è stato aggiunto; il comma 5 (*ex* comma 3) non è stato modificato; i commi 6, 7, 8 e 9 (*ex* commi 4, 5, 6 e 7) sono stati modificati; il comma 10 è stato aggiunto; i commi 11 e 12, corrispondenti al comma 8 del testo approvato dal Senato, sono stati modificati; il comma 9 del testo approvato dal Senato è stato soppresso; il comma 13 (*ex* comma 10) è stato modificato; il comma 14 è stato aggiunto; il comma 15 (*ex* comma 11) è stato modificato; il comma 16 (*ex* comma 12) non è stato modificato; il comma 17 (*ex* comma 13) è stato modificato; il comma 18 (*ex* comma 14) non è stato modificato; il comma 19, corrispondente ai commi 15 e 16 del testo approvato dal Senato, e il comma 20 (*ex* comma 17) sono stati modificati; il comma 21 è stato aggiunto; i commi 22, 23, 24, 25 e 26 (*ex* commi 18, 19, 20, 21 e 22) sono stati modificati; il comma 27 è stato aggiunto; il comma 28 (*ex* comma 23) è stato modificato; il comma 24 del testo approvato dal Senato è stato soppresso; i commi 29, 30, 31 e 32 sono stati aggiunti dalla Camera dei deputati.

Alle parti modificate dell'articolo 1 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere il comma 2.

1.1 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 2, dopo le parole: «ferme restando» aggiungere le seguenti: «in ogni caso».

1.2 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 2, dopo le parole: «le attribuzioni» aggiungere le seguenti: «e le competenze».

1.3 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 2, dopo le parole: «decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487» aggiungere le seguenti: «recante Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero».

1.4 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 2, dopo la parola: «assume» aggiungere le seguenti: «e acquisisce definitivamente».

1.5 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 2, dopo la parola: «assume» aggiungere la seguente: «nuova».

1.6 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 2, dopo la parola: «assume» aggiungere le seguenti: «in via di diritto».

1.7 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 2, dopo la parola: «assume» aggiungere le seguenti: «di diritto».

1.8 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 2, dopo la parola: «assume» aggiungere le seguenti: «in via definitiva».

1.9 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 2, dopo le parole: «la denominazione» aggiungere la seguente: «abbreviata».

1.10 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 2, dopo le parole: «la denominazione» aggiungere la seguente: «concentrata».

1.11 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 2, dopo le parole: «la denominazione» aggiungere la seguente: «ultima».

1.12 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 2, dopo le parole: «la denominazione» aggiungere la seguente: «definitiva».

1.13 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 2, dopo le parole: «la denominazione» aggiungere la seguente: «specifica».

1.14 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 2, dopo le parole: «la denominazione» aggiungere le seguenti: «a scopo di chiarimento».

1.15 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 2, sostituire le parole: «la denominazione» con le seguenti: «la dizione».

1.16 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 2, sostituire le parole: «delle comunicazioni» con le seguenti: «delle relazioni comunicative».

1.17 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 2, sostituire le parole: «delle comunicazioni» con le seguenti: «delle partecipazioni comunicative».

1.18 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 2, sostituire le parole: «delle comunicazioni» con le seguenti: «della vigilanza sulle comunicazioni».

1.19 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 2, sostituire le parole: «delle comunicazioni» con le seguenti: «della vigilanza sulle telecomunicazioni».

1.20 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 2, sostituire le parole: «delle comunicazioni» con le seguenti: «delle infrastrutture delle comunicazioni».

1.21 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 3, sopprimere il periodo da: «In caso di morte» fino a: «della legge 14 novembre 1995, n. 481».

1.22 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 3, dopo le parole: «di dimissioni o di» aggiungere la seguente: «giustificato».

1.23 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 3, dopo le parole: «di impedimento» aggiungere la seguente: «prolungato».

1.24 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 3, dopo le parole: «di impedimento» aggiungere le seguenti: «non transitorio».

1.25 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 3, dopo le parole: «di un commissario» aggiungere le seguenti: «o più».

1.26 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 3, dopo le parole: «la Camera» aggiungere le seguenti: «dei deputati».

1.27 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 3, sostituire le parole: «la Camera» con le seguenti: «il Senato».

1.28 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 3, sostituire le parole: «la Camera» con le seguenti: «il Senato della Repubblica».

1.29 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 3, sostituire la parola: «procede» con le seguenti: «provvede tempestivamente».

1.30 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 3, dopo la parola: «procede» aggiungere le seguenti: «non oltre 15 giorni dal verificarsi dell'evento».

1.31 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 3, dopo la parola: «procede» aggiungere le seguenti: «non oltre 20 giorni dal verificarsi dell'evento».

1.32 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 3, dopo la parola: «procede» aggiungere le seguenti: «non oltre 25 giorni dal verificarsi dell'evento».

1.33 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 3, dopo la parola: «procede» aggiungere le seguenti: «non oltre 30 giorni dal verificarsi dell'evento».

1.34 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 3, dopo le parole: «che resta in carica» aggiungere le seguenti: «in ogni caso».

1.35 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 3, dopo le parole: «che resta in carica» aggiungere la seguente: «comunque».

1.36 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 3, dopo le parole: «che resta in carica fino» aggiungere le seguenti: «e non oltre».

1.37 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 3, sostituire le parole: «ordinaria del mandato» con le seguenti: «naturale del mandato».

1.38 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 3, dopo le parole: «dei componenti l'Autorità» aggiungere le seguenti: «che ha sede a Venezia».

1.39 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 3, dopo le parole: «dei componenti l'Autorità» aggiungere il seguente periodo: «L'Autorità ha sede a Venezia».

1.40 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 3, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «sei mesi».

1.41 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 3, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «sette mesi».

1.42 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 3, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «otto mesi».

1.43 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 3, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «nove mesi».

1.44 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 3, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «dieci mesi».

1.45 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 3, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «undici mesi».

1.46 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 3, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «un anno».

1.47 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 3, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «due anni».

1.48 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 3, sostituire le parole: «predetta scadenza ordinaria» con le seguenti: «predetta scadenza naturale».

1.49 CASTELLI, PERUZZOTTI

Sopprimere il comma 4.

1.50 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 4, dopo le parole: «dei servizi radiotelevisivi» aggiungere le seguenti: «ferme restando le proprie competenze».

1.51 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 4, dopo le parole: «servizi radiotelevisivi verifica» aggiungere le seguenti: «e controlla».

1.52 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 4, dopo le parole: «dei servizi radiotelevisivi» aggiungere le seguenti: «oltre le competenze che le sono proprie».

1.53 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 4, sostituire le parole: «verifica il rispetto delle» con le seguenti: «controlla la conformità alle».

1.54 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 4, dopo la parola: «verifica» aggiungere le seguenti: «per ciò che le compete».

1.55 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 4, dopo la parola: «verifica» aggiungere le seguenti: «con particolare cura».

1.56 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 4, dopo la parola: «verifica» aggiungere le seguenti: «in modo particolare».

1.57 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 4, dopo la parola: «verifica» aggiungere le seguenti: «ai fini della presente legge».

1.58 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 4, sostituire le parole: «il rispetto» con le seguenti: «l'osservanza».

1.59 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 4, dopo le parole: «della legge 14 aprile 1975, n. 103» aggiungere le seguenti: «recante nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva».

1.60

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 4, dopo le parole: «dalla legge 25 giugno 1993, n. 206» aggiungere le seguenti: «recante disposizioni sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo».

1.61

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 4, dopo le parole: «del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545» aggiungere le seguenti: «recante disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva e delle telecomunicazioni».

1.62

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 6, lettera a), numero 1), sopprimere le parole da: «approvare con decreto» fino alle seguenti: «della legge 6 agosto 1990, n. 223».

1.63

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 6, lettera a), numero 1), sostituire le parole: «gli organismi di cui al comma 3 dell'articolo 3 della legge 6 agosto 1990, n. 223» con le seguenti: «i Ministeri interessati».

1.64

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 6, lettera a), numero 1), sostituire le parole: «gli organismi di cui al comma 3 dell'articolo 3 della legge 6 agosto 1990, n. 223» con le seguenti: «le concessionarie dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico».

1.65

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 6, lettera a), numero 1), sostituire le parole: «gli organismi di cui al comma 3 dell'articolo 3 della legge 6 agosto 1990, n. 223» con le seguenti: «le concessionarie dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico interessate».

1.66

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 6, lettera a), numero 1), sostituire le parole: «gli organismi di cui al comma 3 dell'articolo 3 della legge 6 agosto 1990, n. 223» con le seguenti: «il Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione».

1.67 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 6, lettera a), numero 1), dopo le parole: «della legge 6 agosto 1990, n. 223» aggiungere le seguenti: «recante la disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato».

1.68 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 6, lettera a), numero 2), sopprimere le parole da: «delle comunicazioni» fino alle seguenti: «reti private».

1.69 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 6, lettera a), numero 2), dopo le parole: «di emittenti o reti private» aggiungere la seguente: «interessate».

1.70 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 6, lettera a), numero 2), dopo le parole: «di emittenti o reti private» aggiungere le seguenti: «direttamente coinvolte».

1.71 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 6, lettera a), numero 3), sopprimere le parole da: «fermo restando» fino alle seguenti: «legge 31 dicembre 1996, n. 675».

1.72 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 6, lettera a), numero 3), dopo le parole: «fermo restando» aggiungere le seguenti: «in ogni caso».

1.73 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 6, lettera a), numero 5), sopprimere le parole da: «e per la definizione» fino alle seguenti: «della presente legge».

1.74 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 6, lettera a), numero 5), dopo le parole: «e per la definizione» aggiungere la seguente: «precisa».

1.75 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 6, lettera a), numero 5), dopo le parole: «e per la definizione» aggiungere la seguente: «puntuale».

1.76 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 6, lettera a), numero 5), dopo le parole: «e per la definizione» aggiungere la seguente: «tassativa».

1.77 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 6, lettera a), numero 5), dopo le parole: «e per la definizione» aggiungere la seguente: «circostanziata».

1.78 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 6, lettera a), numero 5), dopo le parole: «dei criteri» aggiungere le seguenti: «e dei parametri».

1.79 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 6, lettera a), numero 5), dopo le parole: «di individuazione» aggiungere le seguenti: «e di delimitazione».

1.80 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 6, lettera a), numero 5), dopo le parole: «di individuazione» aggiungere le seguenti: «e di definizione».

1.81 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 6, lettera a), numero 5), dopo le parole: «dei soggetti» aggiungere la seguente: «comunque».

1.82 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 6, lettera a), numero 5), dopo le parole: «dei soggetti» aggiungere le seguenti: «in ogni caso».

1.83 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 6, lettera a), numero 6), sopprimere il periodo da: «Gli atti relativi» fino alla fine.

1.84 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 6, lettera a), numero 6), sostituire le parole: «Gli atti relativi ai» con le seguenti: «I provvedimenti che ineriscono ai».

1.85 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 6, lettera a), numero 6), sostituire le parole: «Gli atti relativi ai» con le seguenti: «I provvedimenti che vertono sui».

1.86 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 6, lettera a), numero 6), dopo le parole: «e l'editoria sono» aggiungere la seguente: «automaticamente».

1.87 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 6, lettera a), numero 6), dopo le parole: «sono trasferiti» aggiungere le seguenti: «di diritto».

1.88 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 6, lettera a), numero 6), dopo le parole: «sono trasferiti» aggiungere la seguente: «inderogabilmente».

1.89 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 6, lettera a), numero 6), dopo le parole: «sono trasferiti» aggiungere le seguenti: «inderogabilmente ed in via definitiva».

1.90 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 6, lettera a), numero 9), sopprimere le parole da: «entro novanta giorni» fino alle seguenti: «della controversia».

1.91 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 6, lettera a), numero 9), sostituire le parole: «novanta giorni» con le seguenti: «venti giorni».

1.92 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 6, lettera a), numero 9), sostituire le parole: «novanta giorni» con le seguenti: «trenta giorni».

1.93 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 6, lettera a), numero 9), sostituire le parole: «novanta giorni» con le seguenti: «quaranta giorni».

1.94 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 6, lettera a), numero 9), sostituire le parole: «novanta giorni» con le seguenti: «quarantacinque giorni».

1.95 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 6, lettera a), numero 9), sostituire le parole: «novanta giorni» con le seguenti: «cinquanta giorni».

1.96 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 6, lettera a), numero 9), sostituire le parole: «novanta giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».

1.97 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 6, lettera a), numero 9), sostituire le parole: «novanta giorni» con le seguenti: «due mesi».

1.98 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 6, lettera a), numero 9), sostituire le parole: «novanta giorni» con le seguenti: «settanta giorni».

1.99 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 6, lettera a), numero 9), sostituire le parole: «novanta giorni» con le seguenti: «ottanta giorni».

1.100 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 6, lettera a), numero 9), sostituire la parola: «notifica» con la seguente: «notizia».

1.101 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 6, lettera a), numero 9), sostituire la parola: «notifica» con la seguente: «conoscenza».

1.102 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 6, lettera a), numero 10), sostituire le parole: «dai gestori» con le seguenti: «dalla concessionaria».

1.103 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 6, lettera a), numero 11), sopprimere le parole da: «alle leggi», fino alle seguenti: «nell'articolo 5, comma 5».

1.104 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 6, lettera a), numero 11), sopprimere le parole da: «e ne propone», fino alla seguente: «modificazioni».

1.105 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 6, lettera a), numero 15), sopprimere il periodo da: «Il ministero dell'ambiente», fino alle seguenti: «di cui al presente numero».

1.106 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 6, lettera a), numero 15), sostituire le parole: «sessanta giorni», con le seguenti: «un mese».

1.107 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 6, lettera a), numero 15), sostituire le parole: «sessanta giorni», con le seguenti: «quarantacinque giorni».

1.108 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 6, lettera a), numero 15), sostituire le parole: «sessanta giorni», con le seguenti: «cinquanta giorni».

1.109 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 6, lettera a), numero 15), sostituire le parole: «sessanta giorni», con le seguenti: «settanta giorni».

1.110 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 6, lettera a), numero 15), dopo le parole: «i tetti», aggiungere la seguente: «massimi».

1.111 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 6, lettera a), numero 15), dopo le parole: «i tetti», aggiungere le seguenti: «di estrema tollerabilità».

1.112 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 6, lettera b), numero 1), sopprimere le parole da: «promuovendo l'integrazione», fino alle seguenti: «servizi di telecomunicazioni».

1.113 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 6, lettera b), sopprimere il numero 2).

1.114 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 6, lettera b), numero 6), sostituire le parole: «e degli indirizzi della», con le seguenti: «e dei criteri tassativi fissati dalla».

1.115 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 6, lettera b), numero 7), dopo le parole: «minoranze linguistiche» aggiungere la seguente: «generalmente».

1.116 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 6, lettera b), numero 7), dopo le parole: «minoranze linguistiche» aggiungere la seguente: «stabilmente».

1.117 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 6, lettera b), numero 11), dopo la parola: «cura» aggiungere le seguenti: «in modo particolare e secondo le finalità della presente legge».

1.118 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 6, lettera b), sopprimere il numero 15).

1.119 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 6, lettera c), sopprimere il numero 5).

1.120 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 6, lettera c), numero 6), dopo la parola: «radiotelevisiva» aggiungere le seguenti: «e di telecomunicazioni».

1.121 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 6, lettera c), numero 12), sostituire la parola: «giugno» con la seguente: «novembre».

1.122 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 10, dopo le parole: «di intervenire nei procedimenti» aggiungere le seguenti: «quali parti direttamente interessate».

1.123 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 13, terzo periodo, dopo le parole: «d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» aggiungere le seguenti: «e gli enti locali interessati».

1.124 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 13, quinto periodo, dopo le parole: «d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» aggiungere le seguenti: «e gli enti locali interessati».

1.125 CASTELLI, PERUZZOTTI

Sopprimere il comma 14.

1.126 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 17, sopprimere il periodo da: «Alla definitiva determinazione» fino alla fine.

1.127 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 17, sostituire le parole: «Ministro del tesoro» con le seguenti: «Ministro della sanità».

1.128 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 17, sostituire le parole: «Ministro del tesoro» con le seguenti: «Ministro dell'ambiente».

1.129 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 17, sostituire le parole: «Ministro per la funzione pubblica» con le seguenti: «Ministro della sanità».

1.130 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 17, sostituire le parole: «Ministro per la funzione pubblica» con le seguenti: «Ministro dell'ambiente».

1.131 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 22, dopo le parole: «facenti capo» aggiungere le seguenti: «fino a quel momento».

1.132 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 26, primo periodo, dopo le parole: «giurisdizione esclusiva» aggiungere le seguenti: «ed inderogabile».

1.133 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 27, quarto periodo, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «quarantacinque giorni».

1.134 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 27, quarto periodo, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «cinquanta giorni».

1.135 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 27, sesto periodo, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «quarantacinque giorni».

1.136 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 28, dopo la parola: «sociologico» aggiungere la seguente: «medico».

1.137 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 29, dopo la parola: «espongono» aggiungere le seguenti: «in qualsiasi modo».

1.138 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 29, dopo la parola: «espongono» aggiungere le seguenti: «attraverso qualunque mezzo».

1.139 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 29, dopo le parole: «rispondenti al vero» aggiungere le seguenti: «o comunque distorte».

1.140 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 30, dopo le parole: «con le modalità prescritti» aggiungere le seguenti: «alla trasmissione ed».

1.141 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 30, dopo le parole: «alla comunicazione» aggiungere la seguente: «trasparente».

1.142 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 30, dopo le parole: «alla comunicazione» aggiungere la seguente: «completa».

1.143 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 30, dopo le parole: «duecento milioni irrogata» aggiungere la seguente: «direttamente».

1.144 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 31, dopo le parole: «non ottemperano» aggiungere le seguenti: «in modo preciso».

1.145 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 31, secondo periodo, dopo la parola: «Se» aggiungere la seguente: «comunque».

1.146 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 31, secondo periodo, dopo le parole: «violazione delle norme» aggiungere la seguente: «dettate».

1.147 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 32, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «otto mesi».

1.148

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 32, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «sette mesi».

1.149

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 32, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «cinque mesi».

1.150

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 32, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualora le violazioni previste nel presente comma siano commesse dalla concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, la sanzione stabilita nel periodo precedente è aumentata del doppio».

1.151

CASTELLI, PERUZZOTTI

PERUZZOTTI. Signor Presidente, do per illustrati tutti gli emendamenti.

BESSO CORDERO, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti in esame.

MACCANICO, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Il Governo si associa al parere del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli emendamenti, tutti presentati dai senatori Castelli e Peruzzotti.

Metto ai voti l'emendamento 1.1.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.2.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.3.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.4.

Non è approvato.

Propongo di porre ai voti per parti separate l'emendamento 1.5, fino alla parola «aggiungere». Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Metto dunque ai voti la prima parte dell'emendamento 1.5, fino alla parola «aggiungere».

Non è approvata.

Rimane pertanto preclusa la restante parte dell'emendamento 1.5, nonché gli emendamenti 1.6, 1.7, 1.8 e 1.9.

Propongo di mettere ai voti per parti separate l'emendamento 1.10, fino alla parola «aggiungere». Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Metto quindi ai voti la prima parte dell'emendamento 1.10, fino alla parola «aggiungere».

Non è approvata.

Rimane pertanto preclusa la restante parte dell'emendamento 1.10, nonché gli emendamenti 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15 e 1.16.

Propongo di mettere ai voti per parti separate l'emendamento 1.17, fino alle parole «delle comunicazioni». Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Metto pertanto ai voti la prima parte dell'emendamento 1.17, fino alle parole «delle comunicazioni».

Non è approvata.

Rimane quindi preclusa la restante parte dell'emendamento 1.17, nonché gli emendamenti 1.18, 1.19, 1.20 e 1.21.

Metto ai voti l'emendamento 1.22.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.23.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.24.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.25.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.26.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.27.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.28.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.29.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.30.

Non è approvato.

Propongo di mettere ai voti per parti separate l'emendamento 1.31, fino alla parola «aggiungere». Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Metto quindi ai voti la prima parte dell'emendamento 1.31, fino alla parola «aggiungere».

Non è approvata.

Rimane pertanto preclusa la restante parte dell'emendamento 1.31, nonchè gli emendamenti 1.32, 1.33 e 1.34.

Metto ai voti l'emendamento 1.35.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.36.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.37.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.38.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.39.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.40.

Non è approvato.

Propongo di mettere ai voti per parti separate l'emendamento 1.41, fino alle parole «con le seguenti». Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Metto quindi ai voti la prima parte dell'emendamento 1.41, fino alle parole «con le seguenti».

Non è approvata.

Rimane pertanto preclusa la restante parte dell'emendamento 1.41, nonchè gli emendamenti 1.42, 1.43, 1.44, 1.45, 1.46, 1.47 e 1.48.

Metto ai voti l'emendamento 1.49.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.50.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.51.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.52.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.53.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.54.

Non è approvato.

Propongo di mettere ai voti per parti separate l'emendamento 1.55, fino alla parola «aggiungere». Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 1.55, fino alla parola «aggiungere».

Non è approvata.

Rimane quindi preclusa la restante parte dell'emendamento 1.55, nonchè gli emendamenti 1.56, 1.57 e 1.58.

Metto ai voti l'emendamento 1.59.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.60.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.61.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.62.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.63.

Non è approvato.

Propongo di mettere ai voti per parti separate l'emendamento 1.64, fino alle parole «con le seguenti». Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Metto quindi ai voti la prima parte dell'emendamento 1.64, fino alle parole «con le seguenti».

Non è approvata.

Rimane pertanto preclusa la restante parte dell'emendamento 1.64, nonchè gli emendamenti 1.65, 1.66 e 1.67.

Metto ai voti l'emendamento 1.68.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.69.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.70.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.71.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.72.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.73.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.74.

Non è approvato.

Propongo di mettere ai voti per parti separate l'emendamento 1.75, fino alla parola «aggiungere». Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Metto pertanto ai voti la prima parte dell'emendamento 1.75, fino alla parola «aggiungere».

Non è approvata.

Rimane quindi preclusa la restante parte dell'emendamento 1.75, nonchè gli emendamenti 1.76, 1.77 e 1.78.

Metto ai voti l'emendamento 1.79.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.80.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.81.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.82.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.83.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.84.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.85.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.86.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.87.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.88.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.89.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.90.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.91.

Non è approvato.

Propongo di mettere ai voti per parti separate l'emendamento 1.92, fino alle parole «con le seguenti». Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Metto quindi ai voti la prima parte dell'emendamento 1.92, fino alle parole «con le seguenti».

Non è approvata.

Rimane pertanto preclusa la restante parte dell'emendamento 1.92, nonchè gli emendamenti 1.93, 1.94, 1.95, 1.96, 1.97, 1.98, 1.99 e 1.100.

Metto ai voti l'emendamento 1.101.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.102.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.103.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.104.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.105.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.106.

Non è approvato.

Propongo di mettere ai voti per parti separate l'emendamento 1.107, fino alle parole «con le seguenti». Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 1.107, fino alle parole «con le seguenti».

Non è approvata.

Rimane pertanto preclusa la restante parte dell'emendamento 1.107, nonchè gli emendamenti 1.108, 1.109 e 1.110.

Metto ai voti l'emendamento 1.111.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.112.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.113.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.114.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.115.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.116.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.117.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.118.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.119.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.120.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.121.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.122.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.123.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.124.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.125.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.126.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.127.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.128.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.129.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.130.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.131.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.132.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.133.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.134.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.135.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.136.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.137.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.138.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.139.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.140.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.141.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.142.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.143.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.144.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.145.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.146.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.147.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.148.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.149.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.150.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.151.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 1 con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Art. 2.

(Divieto di posizioni dominanti)

1. Nei settori delle comunicazioni sonore e televisive, anche nelle forme evolutive, realizzate con qualsiasi mezzo tecnico, della multimedialità, dell'editoria anche elettronica e delle connesse fonti di finanziamento, è vietato qualsiasi atto o comportamento avente per oggetto o per effetto la costituzione o il mantenimento di una posizione dominante da parte di uno stesso soggetto anche attraverso soggetti controllati e collegati.

2. Gli atti giuridici, le operazioni di concentrazione e le intese che contrastano con i divieti di cui al presente articolo, sono nulli.

3. I soggetti che operano nei settori di cui al comma 1 sono obbligati a comunicare all'Autorità e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato le intese e le operazioni di concentrazione di cui sono parti al fine dell'esercizio delle rispettive competenze.

4. L'Autorità vigila sull'andamento e sull'evoluzione dei mercati relativi ai settori di cui al comma 1, rendendo pubblici con apposite relazioni annuali al Parlamento i risultati delle analisi effettuate.

5. L'Autorità con proprio regolamento, adottato nel rispetto dei criteri di partecipazione e trasparenza di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, disciplina i provvedimenti di cui al comma 7, i relativi procedimenti e le modalità di comunicazione. In particolare debbono essere assicurati la notifica dell'apertura dell'istruttoria ai soggetti interessati, la possibilità di questi di presentare proprie deduzioni in ogni stadio dell'istruttoria, il potere dell'Autorità di richiedere ai soggetti interessati e a terzi che ne siano in possesso di fornire

informazioni e di esibire documenti utili all'istruttoria stessa. L'Autorità è tenuta a rispettare gli obblighi di riservatezza inerenti alla tutela delle persone o delle imprese su notizie, informazioni e dati in conformità alla normativa in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali.

6. Ad uno stesso soggetto o a soggetti controllati da o collegati a soggetti i quali a loro volta controllino altri titolari di concessione in base ai criteri individuati nella vigente normativa, non possono essere rilasciate concessioni nè autorizzazioni che consentano di irradiare più del 20 per cento rispettivamente delle reti televisive o radiofoniche analogiche e dei programmi televisivi o radiofonici numerici, in ambito nazionale, trasmessi su frequenze terrestri, sulla base del piano delle frequenze. Al fine di consentire l'avvio dei mercati nel rispetto dei principi del pluralismo e della concorrenza, relativamente ai programmi televisivi o radiofonici numerici l'Autorità può stabilire un periodo transitorio nel quale non vengono applicati i limiti previsti nel presente comma. L'Autorità può stabilire per l'emittenza radiofonica in ambito nazionale una percentuale maggiore al 20 per cento nel rispetto dei principi del pluralismo e della concorrenza. Nel piano nazionale di assegnazione delle frequenze, redatto per l'ubicazione degli impianti sentite le regioni e, al fine di tutelare le minoranze linguistiche, d'intesa con le regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e con le province autonome di Trento e di Bolzano, l'Autorità fissa il numero delle reti e dei programmi irradiabili in ambito nazionale e locale, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica e delle frequenze pianificate secondo i seguenti criteri:

- a) localizzazione comune degli impianti;
- b) parametri radioelettrici stabiliti in modo uniforme secondo *standard* internazionalmente riconosciuti, tenendo conto di un adeguato periodo transitorio per adeguare la situazione attuale;
- c) segnali ricevibili senza disturbi;
- d) riserve di frequenza per la diffusione del segnale radiofonico e televisivo con tecnologia digitale ed uso integrato del satellite, del cavo e dei ponti radio su frequenze terrestri per i collegamenti tra gli impianti di radiodiffusione;
- e) riserva in favore dell'emittenza televisiva in ambito locale di un terzo dei canali irradiabili per ogni bacino di utenza; ulteriori risorse possono essere assegnate all'emittenza locale successivamente alla pianificazione. I bacini televisivi sono di norma coincidenti con il territorio della regione, quelli radiofonici con il territorio della provincia;
- f) equivalenza, nei limiti delle compatibilità tecniche, in termini di copertura del territorio e comunque bilanciamento, su tutte le emittenti in ambito nazionale e locale, dell'eventuale insufficienza di frequenze disponibili in alcune aree di servizio;
- g) riserve per la diffusione dei canali irradiabili per la diffusione del segnale radiofonico e televisivo di emittenti estere in favore delle minoranze linguistiche riconosciute e per emittenti locali che trasmettono nelle lingue delle stesse minoranze.

7. L'Autorità, adeguandosi al mutare delle caratteristiche dei mercati ed avendo riguardo ai criteri indicati nei commi 1 e 8, ferma restando la nullità di cui al comma 2, adotta i provvedimenti necessari per eliminare o impedire il formarsi delle posizioni di cui al comma 1 o comunque lesive del pluralismo. Qualora ne riscontri l'esistenza, apre un'istruttoria nel rispetto del principio del contraddittorio, al termine della quale interviene affinché esse vengano sollecitamente rimosse; qualora accerti il compimento di atti o di operazioni idonee a determinare una situazione vietata ai sensi dei commi 1 e 2 ne inibisce la prosecuzione e ordina la rimozione degli effetti. Ove l'Autorità ritenga di dover disporre misure che incidano sulla struttura dell'impresa imponendo dismissioni di aziende o di rami di azienda, è tenuta a determinare nel provvedimento stesso un congruo termine entro il quale provvedere alla dismissione; tale termine non può essere comunque superiore a dodici mesi. In ogni caso le disposizioni relative ai limiti di concentrazione di cui al presente articolo si applicano in sede di rilascio ovvero di rinnovo delle concessioni e delle autorizzazioni.

8. Nell'esercizio dei propri poteri l'Autorità applica i seguenti criteri:

a) i soggetti destinatari di concessioni televisive in ambito nazionale anche per il servizio pubblico, di autorizzazioni per trasmissioni codificate in ambito nazionale, ovvero di entrambi i provvedimenti possono raccogliere proventi per una quota non superiore al 30 per cento delle risorse del settore televisivo in ambito nazionale riferito alle trasmissioni via etere terrestre e codificate. I proventi di cui al precedente periodo sono quelli derivanti da finanziamento del servizio pubblico al netto dei diritti dell'Erario, nonché da pubblicità nazionale e locale, da spettanze per televendite e da sponsorizzazioni, proventi da convenzioni con soggetti pubblici, ricavi da offerta televisiva a pagamento, al netto delle spettanze delle agenzie di intermediazione. Il calcolo, per ciascun soggetto, dei ricavi derivanti da offerta televisiva a pagamento è considerato nella misura del 50 per cento per un periodo di tre anni a condizione che tale offerta sia effettuata esclusivamente su cavo o da satellite; la quota di cui al primo periodo della presente lettera non può essere superiore al 25 per cento qualora il fatturato lordo complessivo dei soggetti autorizzati per trasmissioni televisive a pagamento sia uguale o superiore al 20 per cento del fatturato globale del settore televisivo nazionale;

b) i soggetti destinatari di concessioni radiofoniche in ambito nazionale possono raccogliere le risorse economiche calcolate sui proventi derivanti da pubblicità e da sponsorizzazioni per una quota non superiore al 30 per cento del totale delle risorse del settore radiofonico. Ai fini dello sviluppo del settore nella fase iniziale, l'Autorità può stabilire una quota di raccolta delle risorse economiche maggiore di quella prevista nella presente lettera;

c) i soggetti destinatari di autorizzazioni per emittenti televisive via cavo ovvero via satellite possono raccogliere proventi non superiori al 30 per cento del totale delle risorse riferito al settore delle emittenti

televisive nazionali via cavo e delle emittenti via satellite. Al fine di consentire l'avvio dei mercati, nel rispetto dei principi del pluralismo e della concorrenza, l'Autorità determina un periodo transitorio nel quale non vengono applicati i limiti previsti nella presente lettera. Nel caso di programmi offerti in modo coordinato, i limiti di cui alla presente lettera si applicano con riferimento alle singole emittenti televisive via cavo ovvero via satellite che compongono l'offerta;

d) i soggetti che comunque detengono partecipazioni in imprese operanti nei settori della radiotelevisione e dell'editoria di giornali quotidiani e periodici possono raccogliere, sommando i ricavi dei due settori, proventi non superiori al 20 per cento del totale nazionale delle risorse derivanti da pubblicità, spettanze per televendite, sponsorizzazioni, proventi da convenzioni con soggetti pubblici, finanziamento del servizio pubblico, ricavi da offerta televisiva a pagamento, vendite e abbonamenti di quotidiani e periodici, dal mercato dell'editoria elettronica destinata al consumo delle famiglie; è fatta salva la disciplina sulle imprese editrici di giornali quotidiani o periodici di cui alla legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni. È fatto salvo il rispetto dei limiti per singolo settore previsti dalla presente legge;

e) le concessionarie di pubblicità possono raccogliere nei settori radiofonico ovvero televisivo risorse economiche non oltre le quote previste nelle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*. L'impresa concessionaria di pubblicità, controllata da o collegata ad un soggetto destinatario di concessione o autorizzazione radiotelevisiva, può raccogliere pubblicità anche per altri soggetti destinatari di concessione in ambito locale, nei limiti previsti dal primo periodo della presente lettera ed a condizione che detta impresa concessionaria raccolga in esclusiva la pubblicità per il soggetto concessionario o autorizzato che la controlla o è ad essa collegato.

9. Qualora anche uno solo dei limiti quantitativi indicati nelle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 8 sia stato raggiunto mediante intese o concentrazioni, l'Autorità provvede, nel rispetto del principio del contraddittorio, ai sensi del comma 7. Se i soggetti che esercitano l'attività radiotelevisiva superano, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, i limiti di cui al comma 8, mediante lo sviluppo spontaneo dell'impresa che non determini una posizione dominante nè elimini o riduca il pluralismo e la concorrenza, l'Autorità, con atto motivato e informatone il Parlamento, non provvede ai sensi del comma 7. Ai fini della verifica, da compiere prima della data di rilascio ovvero di rinnovo delle concessioni e delle autorizzazioni, l'Autorità invita i soggetti interessati a dimostrare, entro i termini prefissati, mediante idonea documentazione, la insussistenza di una posizione dominante vietata perchè la quota raggiunta è inferiore ai limiti di cui al comma 8 ovvero perchè, pur essendo stati superati i limiti di cui al comma 8 nel mercato di riferimento, individuati tenendo conto, tra l'altro, dell'esistenza o meno di vincoli tecnici, economici o giuridici all'ingresso nel mercato di riferimento, della possibilità di accesso ai fattori di produzione, delle dimensioni e del numero dei concorrenti e della struttura degli stessi, non si configura una posizione dominante vietata. Compete in ogni caso all'Autorità ef-

fettuare ogni altro opportuno accertamento al fine di verificare l'esatta situazione in essere.

10. I limiti di cui al comma 8 non si applicano ai soggetti destinatari di una concessione televisiva o radiofonica su frequenze terrestri o di una autorizzazione per offerta televisiva a pagamento via cavo o via satellite, in entrambi i casi per l'irradiazione di un solo programma nazionale.

11. Il superamento dei limiti quantitativi relativi all'acquisizione di risorse economiche indicati nel comma 8 deve essere verificato nell'ambito di un congruo periodo di tempo, in ogni caso non superiore ai dodici mesi.

12. L'Autorità, in occasione della relazione al Parlamento sulle caratteristiche dei mercati di riferimento, deve pronunciarsi espressamente sulla adeguatezza dei limiti indicati nel presente articolo.

13. Al fine di favorire la progressiva affermazione delle nuove tecnologie trasmissive, ai destinatari di concessioni radiotelevisive in chiaro su frequenze terrestri è consentita, previa autorizzazione dell'Autorità, la trasmissione simultanea su altri mezzi trasmissivi.

14. Ai fini della definizione di posizione dominante, i soggetti che raccolgono pubblicità per una quota superiore al 50 per cento del fatturato di una emittente, e i produttori e i distributori di produzioni audiovisive che su base annua forniscono prodotti ad una emittente televisiva in chiaro per una percentuale superiore al 35 per cento del tempo di diffusione giornaliero o al 35 per cento della fascia di maggiore ascolto, così come definita dall'Autorità, sono equiparati ad un soggetto destinatario di concessione o autorizzazione. Nel tempo di diffusione non vengono conteggiate le interruzioni pubblicitarie e le televendite.

15. Ai fini della applicazione del comma 8, alla concessionaria di pubblicità che raccoglie una quota superiore al 50 per cento dei proventi derivanti da pubblicità, sponsorizzazioni e spettanze da televendite di ciascun soggetto destinatario di concessioni ovvero autorizzazioni radiotelevisive è imputato l'intero ammontare dei proventi ad esso derivanti da pubblicità, sponsorizzazioni e spettanze da televendite.

16. Ai fini della individuazione delle posizioni dominanti vietate dalla presente legge si considerano anche le partecipazioni al capitale acquisite o comunque possedute per il tramite di società anche indirettamente controllate, di società fiduciarie o per interposta persona. Si considerano acquisite le partecipazioni che vengono ad appartenere ad un soggetto diverso da quello cui appartenevano precedentemente anche in conseguenza o in connessione ad operazioni di fusione, scissione, scorporo, trasferimento d'azienda o simili che interessino tali soggetti. Allorchè tra i diversi soci esistano accordi, in qualsiasi forma conclusi, in ordine all'esercizio concertato del voto, o comunque alla gestione della società, diversi dalla mera consultazione tra soci, ciascuno dei soci è considerato, ai fini della presente legge, come titolare della somma di azioni o quote detenute dai soci contraenti o da essi controllate.

17. Ai fini della presente legge il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile.

18. Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, allorchè ricorra una delle seguenti situazioni:

a) esistenza di un soggetto che, da solo o in base alla concertazione con altri soci, abbia la possibilità di esercitare la maggioranza dei voti dell'assemblea ordinaria o di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori;

b) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario e organizzativo o economico idonei a conseguire uno dei seguenti effetti:

1) la trasmissione degli utili e delle perdite;

2) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune;

3) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle azioni o dalle quote possedute;

4) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati in base all'assetto proprietario di poteri nella scelta degli amministratori e dei dirigenti delle imprese;

c) l'assoggettamento a direzione comune, che può risultare anche in base alle caratteristiche della composizione degli organi amministrativi o per altri significativi e qualificati elementi.

19. In deroga alle disposizioni del presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 8, lettera c), la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e la società concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazioni, tra loro congiuntamente, possono partecipare ad una piattaforma unica per trasmissioni digitali da satellite e via cavo e per trasmissioni codificate in forma analogica su reti terrestri, mediante accordi di tipo associativo anche con operatori di comunicazione destinatari di concessione, autorizzazione, licenza o comunque iscritti nel registro di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della presente legge. La piattaforma è aperta alla utilizzazione di chi ne faccia richiesta in base a titolo idoneo, secondo principi di trasparenza, di concorrenza e di non discriminazione. L'Autorità vigila sulla costituzione e sulla gestione della piattaforma, garantendo, mediante l'adozione di specifici provvedimenti, anche ai sensi dei commi 31 e 32 dell'articolo 1, l'osservanza dei principi di trasparenza, di concorrenza e di non discriminazione tra i soggetti pubblici e privati, nonchè tra i soggetti partecipanti all'accordo di cui al presente comma e soggetti terzi che intendano distribuire proprie trasmissioni mediante la stessa piattaforma.

20. Ai fini dell'applicazione degli articoli 4, 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e dell'articolo 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, per trasmissioni quotidiane si intendono quelle effettuate nel limite orario previsto dalle suddette disposizioni, con frequenza non inferiore a cinque giorni alla settimana o, in alternativa, a centoventi giorni al semestre.

I commi 1, 2, 3 e 4 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati; i commi 5 e 6 sono stati modificati; il comma 7 del testo approvato dal Senato è stato soppresso; i commi 7, 8, 9, 10 e 11 (ex commi 8, 9, 10, 11 e 12 del testo approvato dal Senato) sono stati modificati; i commi 12, 13 e 14 (ex commi 13, 14 e 15) non sono stati modificati; il comma 15 (ex comma 16) è stato modificato; i commi 16, 17 e 18 (ex commi 17, 18 e 19) non sono stati modificati; il comma 19 è stato aggiunto; il comma 20 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Alle parti modificate dell'articolo 2 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 6, sostituire le parole: «sentite le regioni» con le seguenti: «acquisito il parere favorevole delle regioni».

2.1 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 6, dopo le parole: «sentite le regioni» aggiungere le seguenti: «gli enti locali».

2.2 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 6, lettera b), sopprimere le parole da: «tenendo conto» fino alle seguenti: «situazione attuale».

2.3 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 6, lettera b), dopo le parole: «tenendo conto» aggiungere la seguente: «comunque».

2.4 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 6, lettera b), dopo le parole: «periodo transitorio» aggiungere le seguenti: «comunque non eccessivamente lungo».

2.5 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 6, lettera b), sostituire le parole: «per adeguare» con le seguenti: «allo scopo di conformare».

2.6 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 6, lettera b), sostituire le parole: «la situazione attuale» con le seguenti: «la situazione preesistente a quella attuale».

2.7 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 6, lettera g), dopo la parola: «riserve» aggiungere la seguente: «specifiche».

2.8 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 6, lettera g), dopo la parola: «riserve» aggiungere la seguente: «appropriate».

2.9 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 6, lettera g), dopo la parola: «riserve» aggiungere le seguenti: «stabilite in precedenza».

2.10 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 6, lettera g), dopo le parole: «riserve per la» aggiungere la seguente: «generale».

2.11 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 6, lettera g), dopo le parole: «irradiabili per la diffusione» aggiungere la seguente: «generale».

2.12 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 6, lettera g), dopo le parole: «minoranze linguistiche» aggiungere la seguente: «generalmente».

2.13 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 8, lettera e), sostituire la parola: «può» con la seguente: «deve».

2.14 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 8, lettera e), sopprimere le parole da: «nei limiti» fino alle seguenti: «presente lettera».

2.15 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 8, lettera e), sostituire le parole: «nei limiti» con le seguenti: «oltre i limiti».

2.16 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 8, lettera e), sostituire le parole: «nei limiti» con le seguenti: «derogando ai limiti».

2.17 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 8, lettera e), sostituire le parole: «nei limiti» con le seguenti: «anche in deroga ai limiti».

2.18 CASTELLI, PERUZZOTTI

Sopprimere il comma 9.

2.19 Cò

Sopprimere il comma 19.

2.20 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 19, primo periodo, sopprimere le parole da: «In deroga» fino alle seguenti: «presente articolo».

Conseguentemente, sostituire le parole: «tra loro congiuntamente» con la seguente: «disgiuntamente».

2.21 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 19, primo periodo, sopprimere le parole da: «In deroga» fino alle seguenti: «presente articolo».

Conseguentemente, dopo le parole: «tra loro congiuntamente» aggiungere la seguente: «non».

2.22 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 19, primo periodo, sostituire le parole: «alle disposizioni del» con le seguenti: «alle previsioni contenute nel».

2.23 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 19, primo periodo, sopprimere la seguente parola: «unica».

2.24 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 19, secondo periodo, sostituire la parola: «è» con le seguenti: «si intende».

2.25 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 19, secondo periodo, dopo le parole: «di trasparenza» aggiungere le seguenti: «di obiettività».

2.26 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 19, secondo periodo, dopo le parole: «di trasparenza» aggiungere le seguenti: «di equità».

2.27 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 19, secondo periodo, dopo le parole: «di trasparenza» aggiungere le seguenti: «di tempestività».

2.28 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 19, terzo periodo, sopprimere le seguenti parole: «e sulla gestione».

2.29 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 19, terzo periodo, dopo le parole: «l'osservanza» aggiungere la seguente: «tassativa».

2.30 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 19, terzo periodo, dopo le parole: «l'osservanza» aggiungere la seguente: «assoluta».

2.31 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 19, terzo periodo, dopo le parole: «l'osservanza» aggiungere la seguente: «ferma».

2.32 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 19, terzo periodo, dopo le parole: «l'osservanza» aggiungere la seguente: «stringente».

2.33 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 19, terzo periodo, dopo le parole: «di concorrenza» aggiungere la seguente: «di obiettività».

2.34 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 19, terzo periodo, dopo le parole: «di concorrenza» aggiungere la seguente: «di equità».

2.35 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 19, terzo periodo, dopo le parole: «di concorrenza» aggiungere la seguente: «di tempestività».

2.36 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 19, ultimo periodo, dopo le parole: «all'accordo» aggiungere le seguenti: «di tipo associativo».

2.37 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 19, ultimo periodo, dopo le parole: «che intendano» aggiungere la seguente: «comunque».

2.38 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 19, ultimo periodo, dopo le parole: «che intendano» aggiungere le seguenti: «in ogni caso».

2.39 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 19, ultimo periodo, dopo le parole: «intendano distribuire» aggiungere le seguenti: «e diffondere».

2.40 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 19, ultimo periodo, dopo le parole: «che intendano distribuire» aggiungere le seguenti: «in maniera particolare».

2.41 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 19, ultimo periodo, dopo le parole: «che intendano distribuire» aggiungere la seguente: «soprattutto».

2.42 CASTELLI, PERUZZOTTI

PERUZZOTTI. Rinuncio ad illustrare gli emendamenti presentati all'articolo 2.

CÒ. Con l'emendamento 2.19 abbiamo inteso evidenziare la nostra critica all'impianto complessivo del provvedimento in esame, cosa

che tuttavia non inficia la nostra valutazione positiva sull'intero provvedimento.

In sostanza vogliamo rimarcare che non è corretto attuare una normativa anticoncentrazione per il futuro mentre per le concentrazioni attuali sembra addirittura che si addivenga ad una deroga. Pertanto riproponiamo questo emendamento – che è stato oggetto anche di precedenti discussioni – per significare che in questo passo del testo si annida in qualche modo un punto abbastanza oscuro rispetto alla normativa *anti-trust* che è più rivolta al futuro che non alle concentrazioni attuali. Ho voluto sottolineare questo elemento di critica.

BESSO CORDERO, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

MACCANICO, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli emendamenti, presentati tutti dai senatori Castelli e Peruzzotti ad eccezione dell'emendamento 2.19.

Metto ai voti l'emendamento 2.1.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.2.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.3.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.4.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.5.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.6.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.7.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.8.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.9.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.10.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.11.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.12.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.13.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.14.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.15.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.16.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.17.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.18.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.19.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.20.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.21.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.22.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.23.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.24.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.25.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.26.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.27.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.28.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.29.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.30.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.31.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.32.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.33.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.34.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.35.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.36.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.37.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.38.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.39.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.40.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.41.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.42.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 2 con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Art. 3.

(Norme sull'emittenza radiotelevisiva)

1. È consentita ai soggetti legittimamente operanti alla data di entrata in vigore della presente legge la prosecuzione dell'esercizio della radiodiffusione sonora e televisiva in chiaro in ambito nazionale e locale fino al rilascio delle nuove concessioni ovvero fino alla reiezione della domanda e comunque non oltre il 30 aprile 1998.

2. L'Autorità approva il piano nazionale di assegnazione delle frequenze di cui all'articolo 2, comma 6, entro e non oltre il 31 gennaio 1998. Sulla base del piano nazionale di assegnazione delle frequenze sono rilasciate, entro e non oltre il 30 aprile 1998, le nuove concessioni radiotelevisive private. Tali concessioni, che hanno una durata di sei anni, possono essere rilasciate, nel rispetto delle condizioni definite in un regolamento adottato dall'Autorità tenendo conto anche dei principi di cui al comma 3, a società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e cooperative. Le società di cui al presente comma devono essere di nazionalità italiana ovvero di uno Stato appartenente all'Unione europea. Il controllo delle società da parte di soggetti di cittadinanza o nazionalità di Stati non appartenenti all'Unione europea è consentito a condizione che detti Stati pratichino nei confronti dell'Italia un trattamento di effettiva reciprocità, fatte salve le disposizioni derivanti da accordi internazionali. Gli amministratori delle società richiedenti la concessione non devono aver riportato condanna irrevocabile a pena detentiva per delitto non colposo superiore a sei mesi e non devono essere stati sottoposti a misura di sicurezza o di prevenzione. L'Autorità, limitatamente alla radiodiffusione sonora, è autorizzata ad una deroga per le scadenze previste al comma 1 e per quelle previste per la predisposizione del piano nazionale di assegnazione e del conseguente rilascio delle concessioni, qualora la complessità del piano radiofonico impedisca la sua stesura nei tempi indicati. Il piano dovrà comunque essere elaborato entro il 31 dicembre 1998 e il rilascio delle relative concessioni dovrà avvenire entro e non oltre il 30 aprile 1999. In caso di deroga è consentita la prosecuzione dell'esercizio della radiodiffusione sonora di cui al comma 1, fino al rilascio delle nuove concessioni ovvero fino alla reiezione della domanda e comunque non oltre il 30 aprile 1999.

3. Ai fini del rilascio delle concessioni radiotelevisive il regolamento di cui al comma 2, emanato dopo aver sentito le associazioni a carattere nazionale dei titolari di emittenti o reti private, prevede:

a) per le emittenti radiotelevisive nazionali:

1) una misura adeguata del capitale e la previsione di norme che consentano la massima trasparenza societaria anche con riferimento ai commi 16 e 17 dell'articolo 2;

2) una distinzione, fra i soggetti richiedenti, delle emittenti che, in base al progetto editoriale presentato, garantiscano una proposta di produzioni destinate a diversificare l'offerta in relazione alle condizioni di mercato, una quota rilevante di autoproduzione e di produzione italiana ed europea, una consistente programmazione riservata all'informazione, un adeguato numero di addetti, piani di investimento coordinati con il progetto editoriale;

b) per le emittenti radiotelevisive locali e la radiodiffusione sonora nazionale, i seguenti criteri direttivi:

1) la semplificazione delle condizioni, dei requisiti soggettivi e delle procedure di rilascio delle concessioni;

2) la distinzione delle emittenti radiotelevisive locali in emittenti aventi scopi esclusivamente commerciali ed emittenti con obblighi di informazione in base a criteri che verranno stabiliti dall'Autorità. La possibilità di accedere a provvidenze ed incentivi, anche già previsti da precedenti disposizioni di legge, è riservata in via esclusiva alle emittenti con obblighi di informazione ed alle emittenti di cui all'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223;

3) la previsione di norme atte a favorire la messa in comune di strutture di produzione e di trasmissione, gli investimenti tecnici e produttivi, le compravendite di aziende, impianti o rami di aziende, le dismissioni e le fusioni nonchè la costituzione di consorzi di servizi e l'ingresso delle emittenti radiotelevisive locali nel mercato dei servizi di telecomunicazioni;

4) la possibilità per le emittenti radiotelevisive locali di trasmettere programmi informativi differenziati per non oltre un quinto delle ore di trasmissione giornaliera in relazione alle diverse aree territoriali comprese nel bacino di utenza;

5) la previsione di norme specifiche in materia di pubblicità, sponsorizzazioni e televendite;

6) in attesa che il Governo emani uno o più regolamenti nei confronti degli esercenti la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale, le sanzioni previste dall'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223, sono ridotte ad un decimo;

7) nel sistema radiotelevisivo nazionale, assumono particolare valore le emittenti locali che decidono di dedicare almeno il 70 per cento della programmazione monotematica quotidiana a temi di chiara utilità sociale, quali salute, sanità e servizi sociali, e classificabili come vere e proprie emittenti di servizio. Le emittenti locali a programmazione monotematica di chiara utilità sociale dovranno essere considerate anche nella divisione della parte di pubblicità pubblica riservata alle emittenti locali ed alle radio locali e nazionali, ai sensi di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 9 della legge 6 agosto 1990, n. 223, come sostituito dall'articolo 11-*bis* del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, e, da ultimo, dall'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650. Le emittenti locali che assumono le caratteristiche e l'impegno previsto dal primo periodo hanno diritto prioritario ai rimborsi ed alle riduzioni tariffarie previsti dall'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e dall'articolo 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422. Ad integrazione delle leggi sopracitate, per le emittenti locali che dedicano almeno il 70 per cento della propria programmazione ad un tema di chiara utilità sociale, la misura dei rimborsi e delle riduzioni viene stabilita sia per le agenzie di informazione, sia per le spese elettriche, telefoniche e di telecomunicazioni, compreso l'uso del satellite, nella misura prevista dalla norme vigenti.

4. Nell'ambito del riassetto del piano nazionale di assegnazione delle frequenze, le stesse, in via prioritaria, sono assegnate ai soggetti titolari della concessione comunitaria.

5. Le concessioni relative alle emittenti radiotelevisive in ambito nazionale devono consentire l'irradiazione dei programmi secondo i criteri tecnici stabiliti nell'articolo 2, comma 6, e comunque l'irradiazione del segnale in un'area geografica che comprenda almeno l'80 per cento del territorio e tutti i capoluoghi di provincia. Le concessioni relative alle emittenti radiofoniche in ambito nazionale devono consentire l'irradiazione del segnale in un'area geografica che comprenda almeno il 60 per cento del territorio e tutti i capoluoghi di provincia. Il piano nazionale di assegnazione delle frequenze riserva almeno un terzo dei programmi irradiabili all'emittenza televisiva locale e, di norma, il 70 per cento dei programmi irradiabili all'emittenza radiofonica in ambito locale. Nel piano nazionale di assegnazione delle frequenze è prevista una riserva di frequenze:

a) per le emittenti radiotelevisive locali e radiofoniche nazionali che diffondono produzioni culturali, etniche e religiose e che si impegnano a non trasmettere più del 5 per cento di pubblicità per ogni ora di diffusione. La concessione a tali emittenti può essere rilasciata se le stesse sono costituite da associazioni riconosciute o non riconosciute, fondazioni o cooperative prive di scopo di lucro;

b) per l'introduzione del servizio di radiodiffusione sonora e televisiva digitale così come previsto dall'articolo 2, comma 6, lettera d). L'esercizio della radiodiffusione sonora e televisiva digitale è concesso alla concessionaria del servizio pubblico e ai concessionari o autorizzati per la televisione e la radiodiffusione sonora in modulazione di frequenza, che a tal fine possono costituire consorzi fra loro o con altri concessionari per la gestione dei relativi impianti.

6. Gli esercenti la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale che superino i limiti previsti dall'articolo 2, comma 6, possono proseguire in via transitoria, successivamente alla data del 30 aprile 1998, l'esercizio delle reti eccedenti gli stessi limiti, nel rispetto degli obblighi stabiliti per le emittenti nazionali televisive destinatarie di concessione, a condizione che le trasmissioni siano effettuate contemporaneamente su frequenze terrestri e via satellite o via cavo e, successivamente al termine di cui al comma 7, esclusivamente via cavo o via satellite.

7. L'Autorità, in relazione all'effettivo e congruo sviluppo dell'utenza dei programmi radiotelevisivi via satellite e via cavo, indica il termine entro il quale i programmi irradiati dalle emittenti di cui al comma 6 devono essere trasmessi esclusivamente via satellite o via cavo.

8. All'entrata in vigore della presente legge l'Autorità dispone la cessazione dell'uso delle frequenze che a parere della stessa non sono indispensabili ai soggetti esercenti l'attività radiotelevisiva per l'illuminazione dell'area di servizio e del bacino. L'Autorità assegna, anche in via provvisoria, tali frequenze ai destinatari di concessioni o autorizzazioni radiotelevisive in ambito nazionale e locale che hanno un grado di

copertura della popolazione inferiore al 90 per cento di quella residente nel territorio cui si riferisce la concessione o l'autorizzazione. Sono escluse dall'assegnazione, che comunque è attuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Corte costituzionale con la sentenza 7 dicembre 1994, n. 420, le emittenti che trasmettono in forma codificata. Le disposizioni di cui al presente comma sono attuate fino all'entrata in funzione dell'Autorità dal Ministero delle comunicazioni.

9. Le disposizioni riguardanti i limiti alla raccolta di risorse economiche di cui alla presente legge si applicano dal 30 aprile 1998. Entro la stessa data, la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo è tenuta a presentare all'Autorità un piano per una ristrutturazione che consenta, pur nell'ambito dell'unitarietà del servizio pubblico, di trasformare una delle sue reti televisive in una emittente che non può avvalersi di risorse pubblicitarie. Nel piano presentato all'Autorità si prevedono apposite soluzioni per le regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e per le province autonome di Trento e di Bolzano d'intesa, rispettivamente, con le regioni e con le province, a tutela delle minoranze linguistiche e in una logica di cooperazione transfrontaliera. All'emittente di cui al secondo periodo non si applicano i limiti previsti dall'articolo 2, commi 6 e 8. L'Autorità, valutato il piano di ristrutturazione, sentita la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, indica il termine entro cui deve essere istituita l'emittente di cui al presente comma, contestualmente all'indicazione del termine di cui al comma 7.

10. La diffusione radiotelevisiva via satellite originata dal territorio nazionale, compresa quella in forma codificata, è soggetta ad autorizzazione rilasciata dall'Autorità ovvero, fino alla sua costituzione, dal Ministero delle comunicazioni, sulla base di un apposito regolamento.

11. Nessun soggetto può essere destinatario di più di una concessione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale per la trasmissione di programmi in forma codificata. I soggetti legittimamente esercenti alla data di entrata in vigore della presente legge più reti televisive in ambito nazionale in forma codificata devono, ai fini di quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, dal 31 dicembre 1997, trasferire via cavo o via satellite le trasmissioni irradiate da una delle loro reti. Ciascun operatore può proseguire l'esercizio di due reti fino al 30 aprile 1998. A partire dalla data indicata nel precedente periodo la rete eccedente può essere esercitata in via transitoria, alle stesse condizioni e nei termini previsti dai commi 6 e 7. L'Autorità adotta un apposito regolamento che disciplina le trasmissioni in codice su frequenze terrestri e tiene conto, nell'indicazione del termine di cui al comma 7, della particolare natura di tale tipo di trasmissioni. L'Autorità ovvero, fino al momento del funzionamento dell'Autorità stessa, il Ministero delle comunicazioni, in via provvisoria, prima dell'approvazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze, assegna le frequenze libere, anche a seguito del trasferimento su cavo o su satellite delle reti di cui al presente comma, ai concessionari o autorizzati in ambito nazionale e locale che si trovano nelle condizioni previste dal comma 8. Entro il termine di novanta giorni il Ministero delle comunicazioni adotta, sulla base delle

norme contenute nella presente legge e nel regolamento previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, un regolamento per la disciplina dei servizi radiotelevisivi via cavo. Sono abrogate le norme dell'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, in contrasto con la presente legge.

12. Restano salvi gli effetti prodottisi in virtù della previgente disciplina, in particolare per ciò che attiene ai procedimenti sanzionatori in corso, alle violazioni contestate e alle sanzioni applicate.

13. A partire dal 1° gennaio 1998 gli immobili, composti da più unità abitative di nuova costruzione o quelli soggetti a ristrutturazione generale, per la ricezione delle trasmissioni radiotelevisive satellitari si avvalgono di norma di antenne collettive e possono installare o utilizzare reti via cavo per distribuire nelle singole unità le trasmissioni ricevute mediante antenne collettive. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i comuni emanano un regolamento sull'installazione degli apparati di ricezione delle trasmissioni radiotelevisive satellitari nei centri storici al fine di garantire la salvaguardia degli aspetti paesaggistici.

14. Gli interventi per la realizzazione di nuovi impianti o per la riqualificazione di quelli esistenti, concernenti la distribuzione all'interno degli edifici e delle abitazioni di segnali provenienti da reti via cavo o via satellite, sono soggetti ad IVA nella misura del 4 per cento. Analoga misura si applica agli abbonamenti alla diffusione radiotelevisiva con accesso condizionato effettuata in forma digitale a mezzo di reti via cavo o via satellite, nonché ai relativi decodificatori di utenti.

15. All'articolo 1, comma 2, della legge 14 novembre 1995, n. 481, sono soppresse le seguenti parole: «ivi compreso ai soli fini del presente comma l'esercizio del credito».

16. Dopo l'articolo 43 della legge 14 aprile 1975, n. 103, è inserito il seguente:

«Art. 43-bis. 1. L'installazione e l'esercizio di impianti e ripetitori privati, destinati esclusivamente alla ricezione e trasmissione via etere simultanea ed integrale dei programmi delle concessionarie televisive in ambito nazionale e locale, sono assoggettati a preventiva autorizzazione del Ministero delle comunicazioni, il quale assegna le frequenze di funzionamento dei suddetti impianti. Il richiedente deve allegare alla domanda il progetto tecnico dell'impianto. L'autorizzazione è rilasciata esclusivamente ai comuni, comunità montane o ad altri enti locali o consorzi di enti locali, ed ha estensione territoriale limitata alla circoscrizione dell'ente richiedente tenendo conto, tuttavia, della particolarità delle zone di montagna».

17. Le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva operanti in ambito locale possono effettuare collegamenti in diretta sia attraverso ponti mobili, sia attraverso collegamenti temporanei in occasione di avvenimenti di cronaca, politica, spettacolo, cultura, sport, attualità.

18. Sono consentite le acquisizioni, da parte di società di capitali, di concessionarie svolgenti attività di radiodiffusione sonora e televisiva di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, costituite in società cooperative a responsabilità limitata.

19. Fino al rilascio delle nuove concessioni per la radiodiffusione sonora sono consentiti il trasferimento e la cessione di impianti o rami di azienda tra concessionari radiofonici nazionali o tra questi e gli autorizzati di cui agli articoli 38 e seguenti della legge 14 aprile 1975, n. 103, secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650.

20. I canoni di concessione relativi all'emittenza radiotelevisiva privata in ambito locale sono dovuti dal momento del ricevimento del provvedimento di concessione da parte dell'interessato. Ove la concessione venga ricevuta nel corso dell'anno il canone è dovuto in proporzione ai mesi intercorrenti con la fine dell'anno stesso.

21. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i trasferimenti di azioni o di quote di società concessionarie private sono consentiti a condizione che l'assetto proprietario che ne derivi sia conforme a quanto stabilito nel comma 2 del presente articolo.

22. Le norme di cui all'articolo 4 della legge 6 agosto 1990, n. 223, si applicano, a condizione che le imprese radiotelevisive ne chiedano l'applicazione, anche in assenza dei piani di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive e dei piani territoriali di coordinamento. In tal caso si farà riferimento alle aree ove sono ubicati gli impianti di diffusione e di collegamento eserciti dalle imprese radiotelevisive.

23. Il comma 45 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, è sostituito dal seguente:

«45. In sede di prima applicazione i soggetti di cui ai commi 28, 30 e 31 sono tenuti ad ottemperare ai provvedimenti di cui ai suddetti commi entro il 31 ottobre 1997».

24. Il canone di concessione per il servizio di radiodiffusione sonora digitale terrestre non è dovuto dagli interessati per un periodo di dieci anni.

Il comma 1 non è stato modificato dalla Camera dei deputati; i commi 2 e 3 sono stati modificati; il comma 4 non è stato modificato; il comma 5 è stato modificato; i commi 6 e 7 non sono stati modificati; i commi 8, 9, 10 e 11 sono stati modificati; il comma 12 del testo approvato dal Senato è stato soppresso; i commi 12 e 13 (*ex* commi 13 e 14 del testo approvato dal Senato) non sono stati modificati; il comma 14 è stato aggiunto; il comma 15 non è stato modificato; il comma 16 è stato modificato; il comma 17 è stato aggiunto; il comma 18 (*ex* comma 17) non

è stato modificato; i commi 19, 20, 21, 22, 23 e 24 sono stati aggiunti dalla Camera dei deputati.

Alle parti modificate dell'articolo 3 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 2, sopprimere il quinto periodo.

3.1 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 2, quinto periodo, sostituire le parole: «soggetti di» con le seguenti: «soggetti che possiedono».

3.2 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 2, quinto periodo, sostituire le parole: «soggetti di» con le seguenti: «soggetti che hanno».

3.3 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 2, quinto periodo, sostituire le parole: «soggetti di» con le seguenti: «soggetti aventi».

3.4 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 2, quinto periodo, dopo le parole: «è consentito» aggiungere la seguente: «esclusivamente».

3.5 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 2, quinto periodo, dopo le parole: «è consentito» aggiungere la seguente: «inderogabilmente».

3.6 CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 2, quinto periodo, dopo le parole: «detti Stati pratici-
no» aggiungere la seguente: «effettivamente».*

3.7 CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 2, quinto periodo, dopo le parole: «detti Stati pratici-
no» aggiungere la seguente: «direttamente».*

3.8 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 2, quinto periodo, dopo le parole: «detti Stati praticichino» aggiungere le seguenti: «nei rapporti materiali».

3.9 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 2, quinto periodo, dopo le parole: «detti Stati praticichino» aggiungere le seguenti: «nei rapporti bilaterali».

3.10 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 2, quinto periodo, sostituire la parola: «praticichino» con le seguenti: «applicichino in via pratica».

3.11 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 2, quinto periodo, dopo le parole: «di effettiva reciprocità» aggiungere le seguenti: «e solidarietà».

3.12 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 2, quinto periodo, dopo le parole: «di effettiva reciprocità» aggiungere le seguenti: «in un generale programma di aiuti».

3.13 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 2, quinto periodo, dopo le parole: «fatte salve» aggiungere la seguente: «in ogni caso».

3.14 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 2, quinto periodo, dopo le parole: «fatte salve» aggiungere la seguente: «comunque».

3.15 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 2, quinto periodo, dopo le parole: «fatte salve» aggiungere le seguenti: «in via principale».

3.16 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 2, quinto periodo, dopo le parole: «fatte salve» aggiungere la seguente: «prioritariamente».

3.17 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 2, quinto periodo, sostituire le parole: «le disposizioni derivanti da» con le seguenti: «le previsioni contenute negli».

3.18 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 2, quinto periodo, sostituire le parole: «le disposizioni derivanti da» con le seguenti: «le previsioni specifiche contenute negli».

3.19 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 2, quinto periodo, sostituire le parole: «le disposizioni derivanti da» con le seguenti: «le previsioni relative contenute negli».

3.20 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 2, quinto periodo, sostituire la parola: «internazionali» con le seguenti: «a livello internazionale».

3.21 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

3.22 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: «In caso» con le seguenti: «Nell'eccezionale situazione».

3.23 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: «In caso di» aggiungere le seguenti: «previsione di».

3.24 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: «In caso di» aggiungere le seguenti: «concessione di».

3.25 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: «fino al» con le seguenti: «fino e non oltre il».

3.26 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: «fino al» con le seguenti: «non oltre il».

3.27 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: «e comunque» aggiungere le seguenti: «in via del tutto speciale».

3.28 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: «e comunque» aggiungere le seguenti: «in via eccezionale».

3.29 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: «30 aprile 1999» con le seguenti: «4 maggio 1999».

3.30 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: «30 aprile 1999» con le seguenti: «3 maggio 1999».

3.31 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: «30 aprile 1999» con le seguenti: «2 maggio 1999».

3.32 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: «30 aprile 1999» con le seguenti: «26 aprile 1999».

3.33 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: «30 aprile 1999» con le seguenti: «27 aprile 1999».

3.34 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: «30 aprile 1999» con le seguenti: «28 aprile 1999».

3.35 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: «30 aprile 1999» con le seguenti: «29 aprile 1999».

3.36 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 3, lettera a), sopprimere il numero 2).

3.37 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 3, lettera a), numero 2), dopo le parole: «una distinzione» aggiungere le seguenti: «ben definita».

3.38 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 3, lettera a), numero 2), dopo le parole: «una distinzione» aggiungere la seguente: «particolareggiata».

3.39 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 3, lettera a), numero 2), dopo le parole: «una distinzione» aggiungere le seguenti: «non equivoca».

3.40 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 3, lettera a), numero 2), dopo le parole: «una proposta» aggiungere la seguente: «definitiva».

3.41 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 3, lettera a), numero 2), dopo le parole: «una proposta» aggiungere la seguente: «chiara».

3.42 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 3, lettera a), numero 2), dopo le parole: «una proposta» aggiungere la seguente: «efficace».

3.43 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 3, lettera a), numero 2), dopo le parole: «una proposta» aggiungere la seguente: «concreta».

3.44 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 3, lettera a), numero 2), dopo le parole: «produzioni destinate» aggiungere le seguenti: «in concreto».

3.45 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 3, lettera a), numero 2), dopo le parole: «a diversificare» aggiungere le seguenti: «e specificare».

3.46 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 3, lettera a), numero 2), dopo le parole: «a diversificare» aggiungere le seguenti: «e concretizzare».

3.47 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 3, lettera a), numero 2), dopo le parole: «a diversificare» aggiungere le seguenti: «ed esplicitare».

3.48 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 3, lettera a), numero 2), dopo le parole: «a diversificare» aggiungere la seguente: «opportunamente».

3.49 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 3, lettera a), numero 2), dopo le parole: «alle condizioni» aggiungere la seguente: «generali».

3.50 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 3, lettera a), numero 2), dopo le parole: «alle condizioni» aggiungere la seguente: «universali».

3.51 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 3, lettera a), numero 2), dopo le parole: «alle condizioni» aggiungere le seguenti: «obiettivamente riconosciute».

3.52 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 3, lettera a), numero 2), dopo le parole: «alle condizioni» aggiungere la seguente: «standard».

3.53 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 3, lettera a), numero 2), dopo le parole: «una quota» aggiungere la seguente: «comunque».

3.54 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 3, lettera a), numero 2), dopo le parole: «consistente programmazione» aggiungere le seguenti: «definita e».

3.55 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 3, lettera a), numero 2), dopo le parole: «consistente programmazione» aggiungere le seguenti: «in maniera esclusiva».

3.56 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 3, lettera a), numero 2), dopo le parole: «consistente programmazione» aggiungere la seguente: «comunque».

3.57 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 3, lettera a), numero 2), dopo le parole: «consistente programmazione» aggiungere la seguente: «monotematica».

3.58 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 3, lettera a), numero 2), dopo le parole: «investimento coordinati» aggiungere le seguenti: «ed in linea».

3.59 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 3, lettera a), numero 2), dopo le parole: «investimento coordinati» aggiungere le seguenti: «ed in equilibrio».

3.60 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 3, lettera a), numero 2), dopo le parole: «investimento coordinati» aggiungere le seguenti: «e coerenti».

3.61 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 3, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «e la radio-diffusione sonora nazionale».

3.62 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 3, lettera b), numero 2), dopo le parole: «legge 6 agosto 1990, n. 223» aggiungere le seguenti: «recante disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato».

3.63 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 3, lettera b), numero 4), sostituire la parola: «informativi» con la seguente: «divulgativi».

3.64 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 3, lettera b), numero 4), dopo la parola: «informativi» aggiungere le seguenti: «e divulgativi».

3.65 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 3, lettera b), numero 6), sostituire le parole: «ad un decimo» con le seguenti: «ad un dodicesimo».

3.66 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 3, lettera b), sopprimere il numero 7)».

3.67 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 3, lettera b), numero 7), primo periodo, sostituire le parole: «70 per cento» con le seguenti: «40 per cento».

3.68 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 3, lettera b), numero 7), primo periodo, sostituire le parole: «70 per cento» con le seguenti: «45 per cento».

3.69 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 3, lettera b), numero 7), primo periodo, sostituire le parole: «70 per cento» con le seguenti: «50 per cento».

3.70 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 3, lettera b), numero 7), primo periodo, sostituire le parole: «70 per cento» con le seguenti: «60 per cento».

3.71 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 3, lettera b), numero 7), dopo le parole: «salute, sanità» aggiungere la seguente: «attualità».

3.72 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 3, lettera b), numero 7), dopo le parole: «salute, sanità» aggiungere la seguente: «sport».

3.73 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 3, lettera b), numero 7), dopo le parole: «salute, sanità» aggiungere la seguente: «cultura».

3.74 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 3, lettera b), numero 7), dopo le parole: «salute, sanità» aggiungere la seguente: «politica».

3.75 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 3, lettera b), numero 7), dopo le parole: «vere e proprie emittenti di servizio» aggiungere le seguenti: «per gli utenti».

3.76 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 3, lettera b), numero 7), dopo le parole: «di chiara utilità sociale» aggiungere le seguenti: «come previsto al periodo precedente».

3.77 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 3, lettera b), numero 7), dopo le parole: «essere considerate anche nella divisione» aggiungere le seguenti: «e conseguente distribuzione».

3.78 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 3, lettera b), numero 7), ultimo periodo, dopo le parole: «e delle riduzioni viene stabilita» aggiungere le seguenti: «in ogni caso».

3.79 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 3, lettera b), numero 7), ultimo periodo, dopo le parole: «e delle riduzioni viene stabilita» aggiungere la seguente: «comunque».

3.80 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 5, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «e radiofoniche nazionali».

3.81 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 5, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «o autorizzati».

3.82 CASTELLI, PERUZZOTTI

Sopprimere il comma 14.

3.83 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 14, dopo le parole: «di nuovi impianti o» aggiungere le seguenti: «in ogni caso».

3.84 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 14, dopo le parole: «di nuovi impianti o» aggiungere la seguente: «comunque».

3.85 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 14, dopo le parole: «di nuovi impianti o» aggiungere le seguenti: «in ogni modo».

3.86 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 14, sostituire le parole: «ad IVA» con le seguenti: «ad una aliquota IVA».

3.87 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 14, sostituire le parole: «4 per cento» con le seguenti: «2 per cento».

3.88 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 14, sostituire le parole: «4 per cento» con le seguenti: «6 per cento».

3.89 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 14, sostituire le parole: «4 per cento» con le seguenti: «3 per cento».

3.90 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 14, sostituire le parole: «4 per cento» con le seguenti: «5 per cento».

3.91 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 14, dopo le parole: «misura si applica» aggiungere la seguente: «quindi».

3.92 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 14, dopo le parole: «misura si applica» aggiungere la seguente: «perciò».

3.93 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 14, dopo le parole: «con accesso» aggiungere la seguente: «esclusivamente».

3.94 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 14, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «del servizio».

3.95 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 17, dopo le parole: «in ambito locale possono effettuare» aggiungere le seguenti: «in ogni momento».

3.96 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 17, dopo le parole: «in ambito locale possono effettuare» aggiungere le seguenti: «in ogni circostanza».

3.97 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 17, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o comunque di interesse immediato».

3.98 CASTELLI, PERUZZOTTI

Sopprimere il comma 19.

3.99 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 19, sostituire le parole: «Fino al» con le seguenti: «Fino e non oltre il».

3.100 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 19, sostituire le parole: «Fino al» con le seguenti: «Non oltre il».

3.101 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 21, sostituire le parole: «a condizione che» con la seguente: «se».

3.102 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 21, dopo le parole: «l'assetto proprietario», aggiungere la seguente: «globale».

3.103 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 22, dopo le parole: «della legge 6 agosto 1990, n. 223», aggiungere le seguenti: «recante disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato».

3.104 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 22, dopo le parole: «l'applicazione», aggiungere la seguente: «concreta».

3.105 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 23, punto 45, sostituire le parole: «31 ottobre 1997», con le seguenti: «28 ottobre 1997».

3.106 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 23, punto 45, sostituire le parole: «31 ottobre 1997», con le seguenti: «29 ottobre 1997».

3.107 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 23, punto 45, sostituire le parole: «31 ottobre 1997», con le seguenti: «3 novembre 1997».

3.108 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 23, punto 45, sostituire le parole: «31 ottobre 1997», con le seguenti: «30 ottobre 1997».

3.109 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 24, sostituire le parole: «dieci anni», con le seguenti: «nove anni».

3.110 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 24, sostituire le parole: «dieci anni», con le seguenti: «undici anni».

3.111 CASTELLI, PERUZZOTTI

PERUZZOTTI. Signor, Presidente, do per illustrati tutti gli emendamenti.

BESSO CORDERO, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

MACCANICO, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Anche il Governo esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli emendamenti, presentati tutti dai senatori Castelli e Peruzzotti. Metto ai voti l'emendamento 3.1.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.2.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.3.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.4.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.5.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.6.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.7.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.8.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.9.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.10.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.11.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.12.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.13.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.14.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.15.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.16.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.17.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.18.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.19.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.20.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.21.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.22.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.23.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.24.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.25.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.26.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.27.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.28.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.29.

Non è approvato.

Propongo di mettere ai voti per parti separate l'emendamento 3.30, fino alle parole «con le seguenti». Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Metto dunque ai voti la prima parte dell'emendamento 3.30, fino alle parole «con le seguenti».

Non è approvata.

Risulta pertanto preclusa la restante parte dell'emendamento 3.30, nonchè gli emendamenti 3.31, 3.32, 3.33, 3.34, 3.35 e 3.36.

Metto ai voti l'emendamento 3.37.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.38.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.39.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.40.

Non è approvato.

Propongo di mettere ai voti per parti separate l'emendamento 3.41, fino alla parola «aggiungere». Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Metto dunque ai voti la prima parte dell'emendamento 3.41, fino alla parola «aggiungere».

Non è approvata.

Rimane pertanto preclusa la restante parte dell'emendamento 3.41, nonchè gli emendamenti 3.42, 3.43 e 3.44.

Metto ai voti l'emendamento 3.45.

Non è approvato.

Propongo di mettere ai voti per parti separate l'emendamento 3.46, fino alla parola «aggiungere». Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Metto dunque ai voti la prima parte dell'emendamento 3.46, fino alla parola «aggiungere».

Non è approvata.

Risulta pertanto preclusa la restante parte dell'emendamento 3.46, nonchè gli emendamenti 3.47, 3.48 e 3.49.

Propongo di mettere ai voti per parti separate l'emendamento 3.50, fino alla parola «aggiungere». Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Metto pertanto ai voti la prima parte dell'emendamento 3.50, fino alla parola «aggiungere».

Non è approvata.

Rimane quindi preclusa la restante parte dell'emendamento 3.50, nonchè gli emendamenti 3.51, 3.52 e 3.53.

Metto ai voti l'emendamento 3.54.

Non è approvato.

Propongo di mettere ai voti per parti separate l'emendamento 3.55, fino alla parola «aggiungere». Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Metto quindi ai voti la prima parte dell'emendamento 3.55, fino alla parola «aggiungere».

Non è approvata.

Risulta pertanto preclusa la restante parte dell'emendamento 3.55, nonchè gli emendamenti 3.56, 3.57 e 3.58.

Metto ai voti l'emendamento 3.59.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.60.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.61.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.62.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.63.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.64.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.65.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.66.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.67.

Non è approvato.

Propongo di mettere ai voti per parti separate l'emendamento 3.68, fino alle parole «con le seguenti». Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Metto quindi ai voti la prima parte dell'emendamento 3.68, fino alle parole «con le seguenti».

Non è approvata.

Risulta pertanto preclusa la restante parte dell'emendamento 3.68, nonchè gli emendamenti 3.69, 3.70 e 3.71.

Propongo di mettere ai voti per parti separate l'emendamento 3.72, fino alla parola «aggiungere». Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Metto quindi ai voti la prima parte dell'emendamento 3.72, fino alla parola «aggiungere».

Non è approvata.

Risulta pertanto preclusa la restante parte dell'emendamento 3.72, nonchè gli emendamenti 3.73, 3.74 e 3.75.

Metto ai voti l'emendamento 3.76.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.77.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.78.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.79.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.80.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.81.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.82.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.83.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.84.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.85.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.86.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.87.

Non è approvato.

Propongo di mettere ai voti per parti separate l'emendamento 3.88, fino alle parole «con le seguenti». Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Metto quindi ai voti la prima parte dell'emendamento 3.88, fino alle parole «con le seguenti».

Non è approvata.

Rimane pertanto preclusa la restante parte dell'emendamento 3.88, nonchè gli emendamenti 3.89, 3.90 e 3.91.

Metto ai voti l'emendamento 3.92.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.93.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.94.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.95.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.96.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.97.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.98.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.99.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.100.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.101.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.102.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.103.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.104.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.105.

Non è approvato.

Propongo di mettere ai voti per parti separate l'emendamento 3.106, fino alle parole «con le seguenti». Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Metto quindi ai voti la prima parte dell'emendamento 3.106, fino alle parole «con le seguenti».

Non è approvata.

Risulta pertanto preclusa la restante parte dell'emendamento 3.106, nonchè gli emendamenti 3.107, 3.108 e 3.109.

Metto ai voti l'emendamento 3.110.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.111.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 3 con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Art. 4.

(Reti e servizi di telecomunicazioni)

1. L'installazione non in esclusiva delle reti di telecomunicazione via cavo o che utilizzano frequenze terrestri è subordinata, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, al rilascio di licenza da parte dell'Autorità. A decorrere dalla stessa data l'esercizio delle reti di telecomunicazione e la fornitura di servizi di telecomunicazioni sono subordinati al rilascio di licenze e autorizzazioni da parte dell'Autorità. L'installazione di stazioni terrestri per i servizi via satellite disciplinata ai sensi delle procedure previste nel decreto legislativo 11 febbraio 1997, n. 55, è soggetta ad autorizzazione rilasciata dall'Autorità.

2. Le licenze e le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rilasciate sulla base delle disposizioni contenute nel regolamento di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650.

3. L'installazione delle reti di telecomunicazione che transitano su beni pubblici è subordinata al rilascio di concessione per l'uso del suolo pubblico da parte dei comuni e comunque in modo non discriminatorio tra i diversi soggetti richiedenti. In tali concessioni i comuni possono prevedere obblighi di natura civica. A tal fine l'Autorità emana un regolamento che disciplina in linea generale le modalità ed i limiti con cui possono essere previsti gli stessi obblighi, la cui validità si estende anche alle concessioni precedentemente rilasciate, su richiesta dei comuni interessati. L'installazione delle reti dorsali, così come definite in un apposito regolamento emanato dall'Autorità, è soggetta esclusivamente al rilascio di licenza da parte della stessa Autorità. I provvedimenti di cui al presente comma, nonchè le concessioni di radiodiffusione previste nel piano di assegnazione costituiscono dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle relative opere. Le aree acquisite entrano a far parte del patrimonio indisponibile del comune. Per l'acquisizione dei pareri, autorizzazioni e nulla osta previsti in materia ambientale, edilizia e sanitaria è indetta, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, una conferenza di servizi. Alle reti

realizzate ai sensi degli articoli 184 e 214 del testo unico in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, si applicano le disposizioni dello stesso testo unico relative alle limitazioni legali della proprietà e al diritto di servitù. Sono comunque fatte salve le competenze in materia paesistica e urbanistica delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.

4. Le società che installano o esercitano le reti di telecomunicazioni e gli operatori che su tali reti forniscono servizi di telecomunicazioni sono obbligati, nel termine previsto dal regolamento di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, a tenere separata contabilità delle attività riguardanti rispettivamente l'installazione e l'esercizio delle reti nonché delle attività riguardanti la fornitura dei servizi. Le società titolari di licenze di telecomunicazioni sono altresì obbligate a tenere separata contabilità delle attività svolte in ordine alla fornitura del servizio universale. La contabilità tenuta ai sensi del presente comma è soggetta a controllo da parte di una società di revisione scelta tra quante risultano iscritte all'apposito albo istituito presso la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, qualora superi l'ammontare di fatturato determinato dall'Autorità, alla quale compete anche di definire i criteri per la separazione contabile dell'attività entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Gli impianti oggetto di concessione radiotelevisiva possono essere utilizzati anche per la distribuzione di servizi di telecomunicazioni. In tal caso, i destinatari di concessioni in ambito locale sono tenuti alla separazione contabile dell'attività radiotelevisiva da quella svolta nel settore delle telecomunicazioni, mentre i destinatari di concessioni per emittenti nazionali sono tenuti a costituire società separate per la gestione degli impianti. Le disposizioni di cui al presente comma hanno efficacia a decorrere dall'adeguamento degli impianti al piano nazionale di assegnazione delle frequenze, adeguamento che comunque deve avvenire entro centottanta giorni dall'approvazione del piano stesso.

6. Le società titolari di servizi di pubblica utilità che hanno realizzato, per le proprie esigenze, reti di telecomunicazione, sono tenute a costituire società separata per lo svolgimento di qualunque attività nel settore delle telecomunicazioni. La società concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazioni non può assumere partecipazioni dirette o indirette, attraverso società controllate o controllanti, ovvero collegate, nelle società titolari di servizi di pubblica utilità che hanno realizzato le predette reti, nè acquisire diritti reali o di obbligazione sulle stesse reti.

7. L'Autorità conferma alle società concessionarie del servizio pubblico radiotelevisivo e di telecomunicazioni le vigenti concessioni con annesse convenzioni. L'installazione delle infrastrutture a larga banda da parte della società concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazioni è soggetta alla concessione di cui al comma 3. L'installazione, l'esercizio e la fornitura della rete nonché la fornitura dei servizi di tele-

comunicazioni da parte delle società di cui ai commi 5 e 6 sono subordinati al rilascio dei provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, nonchè al rispetto dei principi di obiettività, trasparenza e non discriminazione.

8. Sulle reti di telecomunicazioni possono essere offerti tutti i servizi di telecomunicazioni. Fino al 1° gennaio 1998 la concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazioni conserva l'esclusività per l'offerta di telefonia vocale, fatta salva comunque la possibilità di sperimentazione da parte dei soggetti che ne abbiano fatto richiesta all'Autorità, ottenendone autorizzazione. Fino alla stessa data le società destinatarie di concessioni in esclusiva per telecomunicazioni non possono realizzare produzioni radiotelevisive. La concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazioni non può essere destinataria direttamente o indirettamente di concessioni radiotelevisive su frequenze terrestri in chiaro nè fornire programmi o servizi nè raccogliere pubblicità per i concessionari radiotelevisivi nazionali e locali su frequenze terrestri in chiaro.

9. L'offerta del servizio di telefonia vocale è soggetta dal 1° gennaio 1998 a regime di prezzo. La concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazioni, per un periodo non superiore a due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è soggetta per il servizio di telefonia vocale a regime tariffario. Le tariffe sono determinate ai sensi dell'articolo 2, comma 18, della legge 14 novembre 1995, n. 481, con l'obiettivo del ribilanciamento tariffario e dell'orientamento ai costi. L'Autorità esercita la sorveglianza sui prezzi praticati e adotta i provvedimenti necessari ad assicurare condizioni di effettiva concorrenza.

I commi 1, 2, 3 (corrispondente ai commi 3, 4 e 5 del testo approvato dal Senato) e 4 (*ex* comma 6) sono stati modificati dalla Camera dei deputati; il comma 5 (*ex* comma 7) non è stato modificato; i commi 6, 7 e 8 (*ex* commi 8, 9 e 10) sono stati modificati; il comma 9 (*ex* comma 11) non è stato modificato; il comma 12 del testo approvato dal Senato è stato soppresso dalla Camera dei deputati.

Alle parti modificate dell'articolo 4 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire la parola: «telecomunicazione» con la seguente: «telecomunicazioni».

4.1

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, dopo le parole: «è soggetta ad» aggiungere la seguente: «apposita».

4.2

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, dopo le parole: «autorizzazione rilasciata» aggiungere la seguente: «appositamente».

4.3

CASTELLI, PERUZZOTTI

Sopprimere il comma 2.

4.4 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 2, sostituire le parole: «delle disposizioni contenute nel» con le seguenti: «del disposto del».

4.5 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 3, sostituire le parole: «è subordinata» con le seguenti: «è comunque sottoposta».

4.6 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 3, dopo le parole: «da parte dei comuni» aggiungere la seguente: «interessati».

4.7 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 3, dopo le parole: «non discriminatorio» aggiungere le seguenti: «e sulla base di criteri di obiettività».

4.8 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 3, dopo le parole: «A tal fine l'Autorità emana» aggiungere le seguenti: «entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

4.9 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 3, dopo le parole: «A tal fine l'Autorità emana» aggiungere le seguenti: «entro settanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

4.10 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 3, sostituire le parole: «è soggetta esclusivamente» con le seguenti: «è condizionata in ogni caso».

4.11 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 3, sostituire le parole: «è soggetta esclusivamente» con le seguenti: «è comunque condizionata».

4.12 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 3, dopo la parola: «costituiscono» aggiungere le seguenti: «e rappresentano».

4.13 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 3, dopo la parola: «costituiscono» aggiungere le seguenti: «in via definitiva».

4.14 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 3, dopo la parola: «costituiscono» aggiungere le seguenti: «definitivamente».

4.15 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 3, dopo la parola: «costituiscono» aggiungere le seguenti: «stabilmente».

4.16 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 4, dopo le parole: «del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545» aggiungere le seguenti: «recante disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva e delle telecomunicazioni».

4.17 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 7, dopo le parole: «l'esercizio» aggiungere le seguenti: «la distribuzione».

4.18 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 7, dopo le parole: «l'esercizio» aggiungere le seguenti: «la diffusione».

4.19 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 7, dopo le parole: «sono subordinati» aggiungere le seguenti: «e condizionati».

4.20 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 7, dopo le parole: «sono subordinati» aggiungere la seguente: «tassativamente».

4.21 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 7, dopo le parole: «sono subordinati» aggiungere la seguente: «comunque».

4.22 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 7, dopo le parole: «principi di obiettività» aggiungere la seguente: «equità».

4.23 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 7, dopo le parole: «principi di obiettività» aggiungere la seguente: «tempestività».

4.24 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 8, sostituire la parola: «dei» con le seguenti: «di tutti i».

4.25 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 8, dopo le parole: «che ne abbiano fatto» aggiungere la seguente: «comunque».

4.26 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 8, dopo le parole: «che ne abbiano fatto» aggiungere le seguenti: «in ogni caso».

4.27 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 8, dopo le parole: «all'Autorità, ottenendone» aggiungere le seguenti: «la debita».

4.28 CASTELLI, PERUZZOTTI

PERUZZOTTI. Signor Presidente, do per illustrati tutti gli emendamenti presentati all'articolo 4.

BESSO CORDERO, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

MACCANICO, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Il Governo si associa al parere del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli emendamenti, presentati tutti dai senatori Castelli e Peruzzotti.

Metto ai voti l'emendamento 4.1.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.2.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.3.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.4.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.5.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.6.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.7.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.8.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.9.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.10.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.11.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.12.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.13.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.14.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.15.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.16.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.17.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.18.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.19.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.20.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.21.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.22.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.23.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.24.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.25.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.26.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.27.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.28.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 4 con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Art. 5.

(Interconnessione, accesso e servizio universale)

1. I soggetti destinatari di licenze o autorizzazione per la installazione delle reti ovvero per la fornitura di servizi di telecomunicazioni, nonché i soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio di reti regolano i rapporti di interconnessione e di accesso sulla base di negoziazione nel rispetto delle regole emanate dall'Autorità e dei seguenti principi:

- a) promozione di un mercato competitivo delle reti e dei servizi;
- b) garanzia dell'interconnessione tra le reti e i servizi sui mercati locali, nazionali e dell'Unione europea;
- c) garanzia di comunicazione tra i terminali degli utenti, ove compatibili, di non discriminazione e di proporzionalità di obblighi e di diritti tra gli operatori ed i fornitori.

2. La remunerazione degli obblighi del servizio universale è disciplinata in base ai principi di cui al regolamento di attuazione di cui al decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650.

3. I soggetti autorizzati all'offerta di servizi di telecomunicazioni ai sensi dell'articolo 4 hanno diritto di accesso alle reti. L'accesso può essere limitato dall'Autorità per ragioni di:

- a) sicurezza di funzionamento della rete;
- b) mantenimento dell'integrità della rete;
- c) interoperabilità dei servizi, qualora ricorrano comprovati motivi di interesse generale di natura non economica.

4. Se ricorrono ragioni di protezione dei dati anche personali, riservatezza delle informazioni trasmesse o registrate e tutela della sfera privata l'accesso può essere limitato dal Garante per la protezione dei dati personali, di intesa con l'Autorità.

5. Gli obblighi di fornitura del servizio universale, ivi inclusi quelli concernenti la cura di interessi pubblici nazionali, con specifico riguardo ai servizi di pubblica sicurezza, di soccorso pubblico, di difesa naziona-

le, di protezione civile, di giustizia, di istruzione e di Governo, e le procedure di scelta da parte dell'Autorità dei soggetti tenuti al loro adempimento sono fissati secondo i criteri stabiliti dall'Unione europea.

6. Le disposizioni di cui all'articolo 4 della presente legge e al presente articolo possono essere modificate su proposta del Ministro delle comunicazioni, secondo le procedure dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite l'Autorità e le competenti Commissioni parlamentari.

I commi 1 e 2 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati; il comma 3 è stato modificato; il comma 4 è stato aggiunto; il comma 5, ex comma 4 del testo approvato dal Senato, è stato modificato; il comma 6 è stato aggiunto dalla Camera dei deputati.

Alle parti modificate dell'articolo 5 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 4, dopo le parole: «Se ricorrono» aggiungere la seguente: «comunque».

5.1 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 4, dopo le parole: «Se ricorrono» aggiungere le seguenti: «in ogni caso».

5.2 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 4, dopo le parole: «ricorrono ragioni» aggiungere le seguenti: «e le esigenze».

5.3 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 4, dopo le parole: «ricorrono ragioni» aggiungere le seguenti: «e le insopprimibili esigenze».

5.4 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 4, dopo le parole: «trasmesse o» aggiungere la seguente: «comunque».

5.5 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 4, dopo le parole: «trasmesse o» aggiungere le seguenti: «in ogni caso».

5.6 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 4, dopo le parole: «e tutela della» aggiungere la seguente: «personale».

5.7 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 4, dopo le parole: «e tutela della» aggiungere la seguente: «esclusiva».

5.8 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 4, dopo le parole: «e tutela della» aggiungere la seguente: «insopprimibile».

5.9 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 4, dopo le parole: «l'accesso può essere» aggiungere la seguente: «sempre».

5.10 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 4, dopo le parole: «l'accesso può essere» aggiungere la seguente: «comunque».

5.11 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 4, dopo le parole: «l'accesso può essere» aggiungere le seguenti: «in ogni caso».

5.12 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 4, dopo le parole: «l'accesso può essere limitato» aggiungere le seguenti: «ove necessario».

5.13 CASTELLI, PERUZZOTTI

Sopprimere il comma 6.

5.14 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 6, dopo le parole: «al presente articolo» aggiungere la seguente: «non».

5.15 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 6, dopo le parole: «possono essere» aggiungere le seguenti: «solo minimamente».

5.16 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 6, sostituire le parole: «Ministro delle comunicazioni» con le seguenti: «Ministro dell'ambiente».

5.17 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 6, sostituire le parole: «Ministro delle comunicazioni» con le seguenti: «Ministro dell'industria».

5.18 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 6, sostituire le parole: «Ministro delle comunicazioni» con le seguenti: «Ministro per la funzione pubblica».

5.19 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 6, dopo le parole: «sentita l'Autorità e» aggiungere le seguenti: «acquisito il parere favorevole».

5.20 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 6, dopo le parole: «sentita l'Autorità e» aggiungere le seguenti: «acquisito il parere vincolante».

5.21 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 6, aggiungere, in fine, la seguente parola: «permanenti».

5.22 CASTELLI, PERUZZOTTI

PERUZZOTTI. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti.

BESSO CORDERO, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti in esame.

MACCANICO, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Anche il parere del Governo è contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli emendamenti, presentati tutti dai senatori Castelli e Peruzzotti.

Metto ai voti l'emendamento 5.1.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.2.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.3.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.4.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.5.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.6.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.7.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.8.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.9.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.10.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.11.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.12.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.13.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.14.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.15.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.16.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.17.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.18.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.19.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.20.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.21.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.22.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 5 con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

L'articolo 6 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 7, introdotto dalla Camera dei deputati:

Art. 7.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

È approvato.

Nel testo approvato dalla Camera dei deputati, il titolo del disegno di legge è stato così modificato: «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo».

È approvato.

Passiamo all'esame degli ordini del giorno.

Do lettura dell'ordine del giorno n. 1, che è già stato illustrato dal senatore Rognoni nel corso della discussione generale:

«L'8ª Commissione permanente del Senato,

considerato il comma 3 dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, secondo il quale “al fine di consentire una equilibrata distribuzione nel territorio italiano degli organismi pubblici che svolgono funzioni di carattere nazionale, più Autorità per i servizi pubblici non possono avere sede nella medesima città”,

invita e impegna il Governo

ad esaminare le candidature a ospitare l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che i sindaci delle città capoluogo di regione, con le loro giunte comunali, vorranno presentare al Governo stesso entro 45 giorni dalla pubblicazione della legge istitutiva dell'Autorità sulla *Gazzetta Ufficiale*.

A tal fine i sindaci con le loro giunte comunali dovranno redigere e presentare un progetto in cui vengano almeno indicati:

- 1) i vantaggi per l'Autorità;
- 2) le aree ritenute idonee per l'insediamento;
- 3) le infrastrutture disponibili.

Entro i 45 giorni successivi, il Governo, valutate le candidature in base a criteri oggettivi, deciderà la sede dell'Autorità».

0/1021-B/1/8ª

ROGNONI, BESSO CORDERO

ROGNONI. Signor Presidente, non ho nulla da aggiungere.

VEDOVATO. Dichiaro di aggiungere la mia firma all'ordine del giorno in esame.

BESSO CORDERO, *relatore alla Commissione*. Sono ovviamente favorevole all'ordine del giorno, da me sottoscritto.

VITA, *sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Propongo al senatore Rognoni di sopprimere il preambolo.

ROGNONI. Accetto il suggerimento del Sottosegretario.

MACCANICO, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Il Governo è disponibile ad accogliere l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Senatore Rognoni, insiste per la votazione?

ROGNONI. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Segue l'ordine del giorno n. 2:

«L'8ª Commissione permanente del Senato,

esaminato il disegno di legge recante Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, A.S. 1021-B;

considerata l'importanza che il settore delle telecomunicazioni riveste, e rivestirà, soprattutto sul piano socio-culturale ed economico;

impegna il Governo

nella prossima manovra finanziaria, a prevedere, per le emittenti locali che dedicano parte rilevante della propria programmazione a programmi educativi per i minori, i rimborsi e le riduzioni tariffarie previste dall'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e dell'articolo 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, nella misura non inferiore al 50 per cento, delle spese elettriche, telefoniche e di telecomunicazioni».

0/1021-B/2/8ª

CASTELLI, PERUZZOTTI

PERUZZOTTI. Signor Presidente, do per illustrato questo ordine del giorno e tutti gli altri da me presentati.

BESSO CORDERO, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere contrario sull'ordine del giorno n. 2.

MACCANICO, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 0/1021-B/2/8ª, presentato dai senatori Castelli e Peruzzotti.

Non è approvato.

Segue l'ordine del giorno n. 3:

«L'8ª Commissione permanente del Senato,

esaminato il disegno di legge recante Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, A.S. 1021-B;

considerata l'importanza che il settore delle telecomunicazioni riveste, e rivestirà, soprattutto sul piano socio-culturale ed economico;

impegna il Governo

a garantire che i servizi di telecomunicazioni, nel rispetto dei criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità, siano offerti da una pluralità di soggetti ai quali sia consentito, per la fornitura dei medesimi servizi, l'utilizzo di infrastrutture proprie oppure l'utilizzo di infrastrutture alternative scelte dai soggetti stessi».

0/1021-B/3/8ª

CASTELLI, PERUZZOTTI

BESSO CORDERO, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere contrario sull'ordine del giorno in esame.

MACCANICO, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Esprimo anch'io parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 0/1021-B/3/8ª, presentato dai senatori Castelli e Peruzzotti.

Non è approvato.

Segue l'ordine del giorno n. 4:

«L'8ª Commissione permanente del Senato,

esaminato il disegno di legge recante Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, A.S. 1021-B;

considerata l'importanza che il settore delle telecomunicazioni riveste, e rivestirà, soprattutto sul piano socio-culturale ed economico;

considerato che è stata diffusa la notizia secondo la quale l'ENEL - azienda pubblica il cui azionista unico di controllo è il Ministero del tesoro - nell'imminente gara per il terzo gestore dei telefonini cellulari italiani, dovrebbe costituire con Deutsche Telekom, una società a maggioranza Enel (51 per cento) e con un capitale iniziale di 200 miliardi;

impegna il Governo

a fornire tutte le garanzie possibili per evitare che le risorse finanziarie, derivanti dai ricavi del settore elettrico e realizzati in regime di monopolio anche attraverso il rincaro delle tariffe, possano essere utilizzate per finanziare gli investimenti nel settore delle telecomunicazioni».

0/1021-B/4/8ª

CASTELLI, PERUZZOTTI

BESSO CORDERO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, proporrei ai presentatori di sopprimere le parole «del settore elettrico e realizzati in regime di monopolio anche attraverso il» e di sostituirle con la parola: «da».

PERUZZOTTI. Signor Presidente, accolgo la modifica suggerita dal relatore.

MACCANICO, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Accolgo l'ordine del giorno così come modificato.

PRESIDENTE. Domando ai proponenti se insistono per la votazione.

PERUZZOTTI. Non insisto.

PRESIDENTE. Segue l'ordine del giorno n. 5:

«L'8ª Commissione permanente del Senato,

esaminato il disegno di legge recante Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, A.S. 1021-B;

considerata l'importanza che il settore delle telecomunicazioni riveste, e rivestirà, soprattutto sul piano socio-culturale ed economico;

impegna il Governo

a garantire, in riferimento alla raccolta pubblicitaria, tutela e sicurezza alle emittenti locali nonchè sicurezza di risorse nel rispetto del principio del pluralismo».

0/1021-B/5/8ª

CASTELLI, PERUZZOTTI

BESSO CORDERO, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere contrario.

MACCANICO, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 0/1021-B/5/8ª, presentato dai senatori Castelli e Peruzzotti.

Non è approvato.

Segue l'ordine del giorno n. 6:

«L'8ª Commissione permanente del Senato,

esaminato il disegno di legge recante Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, A.S. 1021-B;

considerata l'importanza che il settore delle telecomunicazioni riveste, e rivestirà, soprattutto sul piano socio-culturale ed economico;

impegna il Governo

a garantire una regolamentazione della raccolta pubblicitaria delle emittenti radiotelevisive private, nel rispetto del principio della democrazia informatica nonchè del principio del pluralismo».

0/1021-B/6/8ª

CASTELLI, PERUZZOTTI

BESSO CORDERO, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere contrario.

MACCANICO, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 0/1021-B/6/8ª, presentato dai senatori Castelli e Peruzzotti.

Non è approvato.

Segue l'ordine del giorno n. 7:

«L'8ª Commissione permanente del Senato,

esaminato il disegno di legge recante Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, A.S. 1021-B;

considerata l'importanza che il settore delle telecomunicazioni riveste, e rivestirà, soprattutto sul piano socio-culturale ed economico;

impegna il Governo

al fine dello sviluppo della tecnologia via satellite, a prevedere nella prossima manovra finanziaria appositi contributi allo scopo di consentire a tutte le famiglie italiane, di dotarsi di antenne paraboliche satellitari e di decodificatori digitali».

0/1021-B/7/8ª

CASTELLI, PERUZZOTTI

BESSO CORDERO, *relatore alla Commissione*. Proponerei ai presentatori di sostituire le parole «appositi contributi» con le seguenti: «misure di sostegno».

PERUZZOTTI. Accolgo la modifica proposta dal relatore.

MACCANICO, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Il Governo accoglie l'ordine del giorno nel testo modificato.

PRESIDENTE. Domando ai proponenti se insistono per la votazione.

PERUZZOTTI. Non insisto.

PRESIDENTE. Segue l'ordine del giorno n. 8:

«L'8^a Commissione permanente del Senato,

esaminato il disegno di legge recante Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, A.S. 1021-B;

considerata l'importanza che il settore delle telecomunicazioni riveste, e rivestirà, soprattutto sul piano socio-culturale ed economico;

impegna il Governo

a presentare al Parlamento un apposito disegno di legge, che modifichi il regio decreto legislativo 21 febbraio 1938, n. 246, recante disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni e successive modificazioni, nel senso di non legare l'obbligo di pagamento del canone di abbonamento alla semplice detenzione di uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione di radioaudizioni e televisive».

0/1021-B/8/8^a

CASTELLI, PERUZZOTTI

BESSO CORDERO, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere contrario.

MACCANICO, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 0/1021-B/8/8^a, presentato dai senatori Castelli e Peruzzotti.

Non è approvato.

Segue l'ordine del giorno n. 9:

«L'8^a Commissione permanente del Senato,

esaminato il disegno di legge recante Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, A.S. 1021-B;

considerato che il decreto ministeriale 18 dicembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 febbraio 1997, ha disposto l'adeguamento dei canoni e delle quote supplementari delle concessioni in ponte radio, raddoppiando il costo del canone annuo e danneggiando

così non solo le associazioni di volontariato ma anche le pubbliche amministrazioni;

impegna il Governo

a disporre, con la prossima manovra finanziaria, che la rivalutazione, di cui al decreto citato, non venga applicata alle pubbliche amministrazioni e alle associazioni non aventi scopo di lucro le quali, con il loro impegno, offrono servizi sociali utili all'intera collettività».

0/1021-B/9/8ª

CASTELLI, PERUZZOTTI

BESSO CORDERO, *relatore alla Commissione*. Propongo ai presentatori di sostituire le parole «a disporre» con le seguenti: «ad esaminare la possibilità».

PERUZZOTTI. Sono favorevole alla modifica testè proposta dal relatore.

MACCANICO, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Accolgo l'ordine del giorno nel testo modificato.

PRESIDENTE. I proponenti insistono per la votazione?

PERUZZOTTI. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Segue l'ordine del giorno n. 10:

«L'8ª Commissione permanente del Senato,

esaminato il disegno di legge recante Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, A.S. 1021-B;

considerata l'importanza che il settore delle telecomunicazioni riveste, e rivestirà, soprattutto sul piano socio-culturale ed economico;

impegna il Governo

a rivedere il canone di abbonamento televisivo adeguandolo alla qualità della ricezione del segnale trasmesso dalla concessionaria del servizio pubblico».

0/1021-B/10/8ª

CASTELLI, PERUZZOTTI

BESSO CORDERO, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere contrario.

MACCANICO, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 0/1021-B/10/8ª, presentato dai senatori Castelli e Peruzzotti.

Non è approvato.

Segue l'ordine del giorno n. 11:

«L'8ª Commissione permanente del Senato,

esaminato il disegno di legge recante Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, A.S. 1021-B;

considerata l'importanza che il settore delle telecomunicazioni riveste, e rivestirà, soprattutto sul piano socio-culturale ed economico;

impegna il Governo

a fare in modo che sia garantita dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, una buona qualità di ricezione del segnale di trasmissione, soprattutto nelle zone di montagna».

0/1021-B/11/8ª

CASTELLI, PERUZZOTTI

BESSO CORDERO, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere favorevole.

MACCANICO, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Il Governo accoglie questo ordine del giorno.

PRESIDENTE. Domando ai proponenti se insistono per la votazione.

PERUZZOTTI. Non insisto.

PRESIDENTE. Segue l'ordine del giorno n. 12:

«L'8ª Commissione permanente del Senato,

esaminato il disegno di legge recante Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, A.S. 1021-B;

considerata l'importanza che il settore delle telecomunicazioni riveste, e rivestirà, soprattutto sul piano socio-culturale ed economico;

impegna il Governo

a precisare che, in riferimento all'articolo 1, comma 6, lettera a), punto 1), le frequenze destinate al servizio di protezione civile vadano considerate in aggiunta a quelle contenute nel piano nazionale di ripartizione».

0/1021-B/12/8ª

CASTELLI, PERUZZOTTI

BESSO CORDERO, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere contrario.

MACCANICO, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 0/1021-B/12/8ª, presentato dai senatori Castelli e Peruzzotti.

Non è approvato.

Segue l'ordine del giorno n. 13:

«L'8ª Commissione permanente del Senato,

esaminato il disegno di legge recante Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, A.S. 1021-B;

considerata l'importanza che il settore delle telecomunicazioni riveste, e rivestirà, soprattutto sul piano socio-culturale ed economico;

impegna il Governo

a consentire alle organizzazioni di protezione civile la concessione gratuita delle concessioni radio».

0/1021-B/13/8ª

CASTELLI, PERUZZOTTI

MACCANICO, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Il Governo propone di sostituire le parole «consentire alle» con le seguenti: «valutare la possibilità che le» e di aggiungere, dopo le parole «civile la», le altre: «usufruiscono di».

PERUZZOTTI. Accolgo le modifiche proposte dal Governo.

BESSO CORDERO, *relatore alla Commissione*. Il relatore esprime parere favorevole all'ordine del giorno come modificato.

MACCANICO, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Il Governo dichiara di accogliere l'ordine del giorno n. 13 nel testo modificato.

PRESIDENTE. I proponenti insistono per la votazione?

PERUZZOTTI. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Segue l'ordine del giorno n. 14:

«L'8ª Commissione permanente del Senato,

esaminato il disegno di legge recante Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, A.S. 1021-B;

considerata l'importanza che il settore delle telecomunicazioni riveste, e rivestirà, soprattutto sul piano socio-culturale ed economico;

impegna il Governo

prima di avviare la piattaforma unica, di cui al comma 19 dell'articolo 2, a valutare se la costituzione della stessa, non sia in contrasto con i principi di tutela della concorrenza previsti dall'ordinamento comunitario e nazionale, così come già segnalato nei giorni scorsi dall'Autorità Antitrust».

0/1021-B/14/8ª

CASTELLI, PERUZZOTTI

BESSO CORDERO, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere contrario.

MACCANICO, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Il mio parere è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 0/1021-B/14/8ª, presentato dai senatori Castelli e Peruzzotti.

Non è approvato.

Segue l'ordine del giorno n. 15:

«L'8ª Commissione permanente del Senato,

esaminato il disegno di legge recante Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, A.S. 1021-B;

considerata l'importanza che il settore delle telecomunicazioni riveste, e rivestirà, soprattutto sul piano socio-culturale ed economico;

impegna il Governo

a prevedere che all'obbligo della separazione contabile siano tenuti anche gli organismi il cui fatturato annuo attribuito, alle attività di telecomunicazioni svolte in ambito nazionale, sia inferiore ai 30 MLD di lire».

0/1021-B/15/8ª

CASTELLI, PERUZZOTTI

BESSO CORDERO, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere contrario.

MACCANICO, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 0/1021-B/15/8ª, presentato dai senatori Castelli e Peruzzotti.

Non è approvato.

Segue l'ordine del giorno n. 16:

«L'8ª Commissione permanente del Senato,

esaminato il disegno di legge recante Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, A.S. 1021-B;

considerata l'importanza che il settore delle telecomunicazioni riveste, e rivestirà, soprattutto sul piano socio-culturale ed economico;

impegna il Governo

garantire un'equa soluzione delle controversie sorte tra gli utenti o categorie di utenti e un soggetto destinatario di concessione radiotelevisiva».

0/1021-B/16/8ª

CASTELLI, PERUZZOTTI

BESSO CORDERO, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere contrario.

MACCANICO, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 0/1021-B/16/8ª, presentato dai senatori Castelli e Peruzzotti.

Non è approvato.

Segue l'ordine del giorno n. 17:

«L'8ª Commissione permanente del Senato,

esaminato il disegno di legge recante Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, A.S. 1021-B;

considerata l'importanza che il settore delle telecomunicazioni riveste, e rivestirà, soprattutto sul piano socio-culturale ed economico;

impegna il Governo

stipulare un nuovo contratto con un concessionario privato mediante gara di pubblico incanto».

0/1021-B/17/8ª

CASTELLI, PERUZZOTTI

BESSO CORDERO, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere contrario.

MACCANICO, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 0/1021-B/17/8^a, presentato dai senatori Castelli e Peruzzotti.

Non è approvato.

Segue l'ordine del giorno n. 18:

«L'8^a Commissione permanente del Senato,

esaminato il disegno di legge recante Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, A.S. 1021-B;

considerata l'importanza che il settore delle telecomunicazioni riveste, e rivestirà, soprattutto sul piano socio-culturale ed economico;

impegna il Governo

a prevedere nella prossima manovra finanziaria agevolazioni fiscali per le emittenti con obblighi di informazione».

0/1021-B/18/8^a

CASTELLI, PERUZZOTTI

BESSO CORDERO, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere contrario.

MACCANICO, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 0/1021-B/18/8^a, presentato dai senatori Castelli e Peruzzotti.

Non è approvato.

Segue l'ordine del giorno n. 19:

«L'8^a Commissione permanente del Senato,

esaminato il disegno di legge recante Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, A.S. 1021-B;

considerata l'importanza che il settore delle telecomunicazioni riveste, e rivestirà, soprattutto sul piano socio-culturale ed economico;

impegna il Governo

nella prossima manovra finanziaria, a prevedere, per le emittenti locali che dedicano parte rilevante della propria programmazione al tema della salute, i rimborsi e le riduzioni tariffarie previste dall'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e dell'articolo 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, nella misura non inferiore al 50 per cento, delle spese elettriche, telefoniche e di telecomunicazioni».

0/1021-B/19/8^a

CASTELLI, PERUZZOTTI

BESSO CORDERO, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere contrario.

MACCANICO, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 0/1021-B/19/8ª, presentato dai senatori Castelli e Peruzzotti.

Non è approvato.

Segue l'ordine del giorno n. 20:

«L'8ª Commissione permanente del Senato,

esaminato il disegno di legge recante Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, A.S. 1021-B;

considerata l'importanza che il settore delle telecomunicazioni riveste, e rivestirà, soprattutto sul piano socio-culturale ed economico;

impegna il Governo

nella prossima manovra finanziaria, a prevedere, per le emittenti locali che dedicano parte rilevante della propria programmazione al tema della sanità, i rimborsi e le riduzioni tariffarie previste dall'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e dell'articolo 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, nella misura non inferiore al 50 per cento, delle spese elettriche, telefoniche e di telecomunicazioni».

0/1021-B/20/8ª

CASTELLI, PERUZZOTTI

BESSO CORDERO, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere contrario.

MACCANICO, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 0/1021-B/20/8ª, presentato dai senatori Castelli e Peruzzotti.

Non è approvato.

Segue l'ordine del giorno n. 21:

«L'8ª Commissione permanente del Senato,

esaminato il disegno di legge recante Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, A.S. 1021-B;

considerata l'importanza che il settore delle telecomunicazioni riveste, e rivestirà, soprattutto sul piano socio-culturale ed economico;

impegna il Governo

a prevedere che le indagini di ascolto e di diffusione circa le TV, radio, carta stampata siano effettuate esclusivamente da soggetti privati, garantendo contemporaneamente il controllo sulle stesse da parte dell'Autorità».

0/1021-B/21/8ª

CASTELLI, PERUZZOTTI

BESSO CORDERO, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere contrario.

MACCANICO, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 0/1021-B/21/8ª, presentato dai senatori Castelli e Peruzzotti.

Non è approvato.

Segue l'ordine del giorno n. 22:

«L'8ª Commissione permanente del Senato,

esaminato il disegno di legge recante Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, A.S. 1021-B;

considerata l'importanza che il settore delle telecomunicazioni riveste, e rivestirà, soprattutto sul piano socio-culturale ed economico;

impegna il Governo

a prevedere che la sede dell'Autorità sia ubicata in un Capoluogo di provincia industrialmente sviluppato e dotato di adeguati servizi infrastrutturali di trasporto che consentano la facile accessibilità ai cittadini».

0/1021-B/22/8ª

CASTELLI, PERUZZOTTI

BESSO CORDERO, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere contrario.

MACCANICO, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 0/1021-B/22/8ª, presentato dai senatori Castelli e Peruzzotti.

Non è approvato.

Segue l'ordine del giorno n. 23:

«L'8ª Commissione permanente del Senato,

esaminato il disegno di legge recante Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, A.S. 1021-B;

considerata l'importanza che il settore delle telecomunicazioni riveste, e rivestirà, soprattutto sul piano socio-culturale ed economico;

impegna il Governo

nella prossima manovra finanziaria, a prevedere, per le emittenti locali che dedicano parte rilevante della propria programmazione al tema dei servizi sociali, i rimborsi e le riduzioni tariffarie previste dall'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e dell'articolo 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, nella misura non inferiore al 50 per cento, delle spese elettriche, telefoniche e di telecomunicazioni».

0/1021-B/23/8ª

CASTELLI, PERUZZOTTI

BESSO CORDERO, *relatore alla Commissione*. Il relatore esprime parere contrario.

MACCANICO, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 0/1021-B/23/8ª, presentato dai senatori Castelli e Peruzzotti.

Non è approvato.

Segue l'ordine del giorno n. 24:

«L'8ª Commissione permanente del Senato,

esaminato il disegno di legge recante Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, A.S. 1021-B;

considerata l'importanza che il settore delle telecomunicazioni riveste, e rivestirà, soprattutto sul piano socio-culturale ed economico;

impegna il Governo

a prevedere che la sede dell'Autorità sia ubicata in un Capoluogo di provincia del Nord Italia».

0/1021-B/24/8ª

CASTELLI, PERUZZOTTI

BESSO CORDERO, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere contrario.

MACCANICO, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 0/1021-B/24/8ª, presentato dai senatori Castelli e Peruzzotti.

Non è approvato.

Segue l'ordine del giorno n. 25:

«L'8ª Commissione permanente del Senato,

esaminato il disegno di legge recante Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, A.S. 1021-B;

considerata l'importanza che il settore delle telecomunicazioni riveste, e rivestirà, soprattutto sul piano socio-culturale ed economico;

impegna il Governo

stipulare un nuovo contratto con un concessionario privato mediante gara di licitazione privata».

0/1021-B/25/8ª

CASTELLI, PERUZZOTTI

BESSO CORDERO, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere contrario.

MACCANICO, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 0/1021-B/25/8ª, presentato dai senatori Castelli e Peruzzotti.

Non è approvato.

Segue l'ordine del giorno n. 26:

«L'8ª Commissione permanente del Senato,

esaminato il disegno di legge recante Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, A.S. 1021-B;

considerata l'importanza che il settore delle telecomunicazioni riveste, e rivestirà, soprattutto sul piano socio-culturale ed economico;

impegna il Governo

a adottare gli opportuni provvedimenti con i quali sia consentito all'utente l'immediato controllo del consumo, al pari degli altri servizi di uso domestico, del servizio telefonico».

0/1021-B/26/8ª

CASTELLI, PERUZZOTTI

BESSO CORDERO, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere contrario.

MACCANICO, *ministro delle poste e telecomunicazioni*. Parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 0/1021-B/26/8ª, presentato dai senatori Castelli e Peruzzotti.

Non è approvato.

Segue l'ordine del giorno n. 27:

«L'8ª Commissione permanente del Senato,

esaminato il disegno di legge recante Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, A.S. 1021-B;

considerata l'importanza che il settore delle telecomunicazioni riveste, e rivestirà, soprattutto sul piano socio-culturale ed economico;

impegna il Governo

ad incentivare lo sviluppo di nuove tecnologie ed in particolare di accelerare il processo di trasformazione tecnologica che consenta di passare dal sistema analogico a quello digitale».

0/1021-B/27/8ª

CASTELLI, PERUZZOTTI

BESSO CORDERO, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere contrario.

MACCANICO, *ministro delle poste e telecomunicazioni*. Parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 0/1021-B/27/8ª, presentato dai senatori Castelli e Peruzzotti.

Non è approvato.

Segue l'ordine del giorno n. 28:

«L'8ª Commissione permanente del Senato,

esaminato il disegno di legge recante Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, A.S. 1021-B;

considerata l'importanza che il settore delle telecomunicazioni riveste, e rivestirà, soprattutto sul piano socio-culturale ed economico;

impegna il Governo

a mantenere e sviluppare un servizio universale, capace di far fronte alla domanda di mezzi e di informazioni, tenendo conto delle esigenze e dei diritti dei cittadini moderni e assicurando così un sistema efficiente e competitivo».

0/1021-B/28/8ª

CASTELLI, PERUZZOTTI

BESSO CORDERO, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere contrario.

MACCANICO, *ministro delle poste e telecomunicazioni*. Parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 0/1021-B/28/8ª, presentato dai senatori Castelli e Peruzzotti.

Non è approvato.

Segue l'ordine del giorno n. 29:

«L'8ª Commissione permanente del Senato,

esaminato il disegno di legge recante Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, A.S. 1021-B;

considerata l'importanza che il settore delle telecomunicazioni riveste, e rivestirà, soprattutto sul piano socio-culturale ed economico;

impegna il Governo

in riferimento alla nomina del Presidente dell'Autorità, ad attenersi a principi di imparzialità e di obiettività».

0/1021-B/29/8ª

CASTELLI, PERUZZOTTI

BESSO CORDERO, *relatore alla Commissione*. Il relatore esprime parere favorevole.

MACCANICO, *ministro delle poste e telecomunicazioni*. Il Governo accoglie questo ordine del giorno.

PRESIDENTE. Domando ai proponenti se insistono per la votazione.

PERUZZOTTI. Non insisto.

PRESIDENTE. Segue l'ordine del giorno n. 30:

«L'8^a Commissione permanente del Senato,

esaminato il disegno di legge recante Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, A.S. 1021-B;

considerata l'importanza che il settore delle telecomunicazioni riveste, e rivestirà, soprattutto sul piano socio-culturale ed economico;

impegna il Governo

a prevedere che la sede dell'Autorità sia ubicata a Venezia».

0/1021-B/30/8^a

CASTELLI, PERUZZOTTI

BESSO CORDERO, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere contrario.

MACCANICO, *ministro delle poste e telecomunicazioni*. Parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 0/1021-B/30/8^a, presentato dai senatori Castelli e Peruzzotti.

Non è approvato.

Segue l'ordine del giorno n. 31:

«L'8^a Commissione permanente del Senato,

esaminato il disegno di legge recante Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, A.S. 1021-B;

considerata l'importanza che il settore delle telecomunicazioni riveste, e rivestirà, soprattutto sul piano socio-culturale ed economico;

premesso che l'A.S. 1021-B all'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 2), prevede espressamente, tra i piani di assegnazione delle frequenze, quelle da assegnare alle strutture di protezione civile, in particolare anche per quello che concerne il Corpo nazionale del soccorso alpino;

stante la complessa orografia del Paese e del territorio nel quale il soccorso alpino svolge quotidianamente la propria attività;

tenuto conto che la particolare utilizzazione degli apparecchi in alta montagna crea notevoli difficoltà nelle comunicazioni, con frequenti interferenze e sovramodulazioni da parte di altre emittenti FM che spesso ostacolano l'intervento dei soccorritori

impegna il Governo

a precisare che, in riferimento all'articolo 1, comma 6, lettera a), punto 2), le frequenze radio destinate al Corpo nazionale soccorso alpino vadano considerate in aggiunta a quelle contenute nel piano nazionale di ripartizione».

0/1021-B/31/8^a

CASTELLI, PERUZZOTTI

BESSO CORDERO, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere contrario.

MACCANICO, *ministro delle poste e telecomunicazioni*. Parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 0/1021-B/31/8^a, presentato dai senatori Castelli e Peruzzotti.

Non è approvato.

Segue l'ordine del giorno n. 32:

«L'8^a Commissione permanente del Senato,

esaminato il disegno di legge recante Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, A.S. 1021-B;

considerata l'importanza che il settore delle telecomunicazioni riveste, e rivestirà, soprattutto sul piano socio-culturale ed economico; premesso che l'A.S. 1021-B all'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 2), prevede espressamente, tra i piani di assegnazione delle frequenze, quelle da assegnare alle strutture di protezione civile, in particolare anche per quello che concerne il Corpo nazionale del soccorso alpino;

stante la complessa orografia del Paese e del territorio nel quale il soccorso alpino svolge quotidianamente la propria attività;

tenuto conto che la particolare utilizzazione degli apparecchi in alta montagna crea notevoli difficoltà nelle comunicazioni, con frequenti interferenze e sovr modulazioni da parte di altre emittenti FM che spesso ostacolano l'intervento dei soccorritori

impegna il Governo

a dotare il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico di ulteriori frequenze radio in aggiunta a quelle già assegnate».

0/1021-B/32/8^a

CASTELLI, PERUZZOTTI

BESSO CORDERO, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere contrario.

MACCANICO, *ministro delle poste e telecomunicazioni*. Parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 0/1021-B/32/8^a, presentato dai senatori Castelli e Peruzzotti.

Non è approvato.

Segue l'ordine del giorno n. 33:

«L'8ª Commissione permanente del Senato,

esaminato il disegno di legge recante Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, A.S. 1021-B;

considerata l'importanza che il settore delle telecomunicazioni riveste, e rivestirà, soprattutto sul piano socio-culturale ed economico;

premesso che l'A.S. 1021-B all'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 2), prevede espressamente, tra i piani di assegnazione delle frequenze, quelle da assegnare alle strutture di protezione civile, in particolare anche per quello che concerne il Corpo nazionale del soccorso alpino;

stante la complessa orografia del Paese e del territorio nel quale il soccorso alpino svolge quotidianamente la propria attività;

tenuto conto che la particolare utilizzazione degli apparecchi in alta montagna crea notevoli difficoltà nelle comunicazioni, con frequenti interferenze e sovrarmodulazioni da parte di altre emittenti FM che spesso ostacolano l'intervento dei soccorritori;

reputato che le frequenze radio già assegnate sono le seguenti: 68.750 e 71.500, nonché, ma limitatamente al Soccorso alpino della Valle d'Aosta, la 71.550,

impegna il Governo

a dotare il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico delle seguenti alte frequenze radio: 68.700; 68.725; 68.775; 71.450; 71.475; 71.525 e 71.575».

0/1021-B/33/8ª

CASTELLI, PERUZZOTTI

BESSO CORDERO, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere contrario.

MACCANICO, *ministro delle poste e telecomunicazioni*. Parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 0/1021-B/33/8ª, presentato dai senatori Castelli e Peruzzotti.

Non è approvato.

Segue l'ordine del giorno n. 34:

«L'8ª Commissione permanente del Senato,

esaminato il disegno di legge recante Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, A.S. 1021-B;

considerata l'importanza che il settore delle telecomunicazioni riveste, e rivestirà, soprattutto sul piano socio-culturale ed economico; premesso che l'A.S. 1021-B all'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 2), prevede espressamente, tra i piani di assegnazione delle frequenze, quelle da assegnare alle strutture di protezione civile, in particolare anche per quello che concerne il Corpo nazionale del soccorso alpino;

stante la complessa orografia del Paese e del territorio nel quale il soccorso alpino svolge quotidianamente la propria attività;

tenuto conto che la particolare utilizzazione degli apparecchi in alta montagna crea notevoli difficoltà nelle comunicazioni, con frequenti interferenze e sovramodulazioni da parte di altre emittenti FM che spesso ostacolano l'intervento dei soccorritori;

reputato che le frequenze radio già assegnate sono le seguenti: 68.750 e 71.500, nonché, ma limitatamente al Soccorso alpino della Valle d'Aosta, la 71.550

impegna il Governo

ad ampliare a tutto il territorio nazionale la frequenza 71.550 già assegnata al Soccorso alpino ma attualmente limitata alla sola Valle d'Aosta».

0/1021-B/34/8ª

CASTELLI, PERUZZOTTI

BESSO CORDERO, *relatore alla Commissione*. Propongo ai presentatori di sostituire il dispositivo dell'ordine del giorno con il seguente: «ad esaminare la possibilità che sia utilizzata la stessa sequenza per il soccorso alpino».

PERUZZOTTI. Accolgo la modifica proposta dal relatore.

MACCANICO, *ministro delle poste e telecomunicazioni*. Il Governo accoglie l'ordine del giorno così come modificato.

PRESIDENTE. I proponenti insistono per la votazione?

PERUZZOTTI. No, Signor Presidente.

PRESIDENTE. L'esame degli ordini del giorno è così esaurito. Passiamo alla votazione finale.

PERUZZOTTI. Condivido perfettamente quanto ha voluto esprimere il senatore Castelli nell'abbandonare l'aula della Commissione. Non ho voluto imitarlo soltanto per una forma di rispetto, innanzitutto per il lavoro svolto dai funzionari del Senato che hanno permesso di elaborare i nostri emendamenti e di sottoporli all'esame della Commissione; ma sono fermamente convinto, signor Presidente, che da troppo tempo in questo palazzo il Regolamento venga interpretato a misura di chi governa.

Ribadisco che questo *modus operandi* della Presidenza ci lascia decisamente perplessi. Pertanto, in segno di protesta, non parteciperò a questa votazione.

BALDINI. Signor Presidente, desidero soltanto confermare l'astensione del mio Gruppo su questo provvedimento.

FALOMI. Dichiaro il voto favorevole del Gruppo Sinistra Democratica-l'Ulivo su questo provvedimento.

BOSI. Il provvedimento in esame, al cui esito finale noi abbiamo attivamente contribuito, è molto importante, anche se rimane pur sempre un atto perfettibile.

Poichè alcune nostre proposte non hanno trovato accoglimento il nostro atteggiamento sarà di astensione, sottolineando peraltro la nostra adesione ad un lavoro importante che ha aperto al nostro paese la possibilità di una riforma globale del sistema delle telecomunicazioni.

BORNACIN. Signor Presidente, confermo l'astensione del Gruppo Alleanza Nazionale. Anch'io, come il senatore Bosi, considero questo provvedimento estremamente importante, ma ho anche detto che ci sono luci ed ombre. Nonostante ciò il provvedimento in esame dà un contributo fondamentale alla risoluzione di un problema importante per il futuro del nostro paese.

CÒ. Signor Presidente, noi voteremo a favore di questo provvedimento: si tratta pur sempre di un passo avanti verso il riassetto complessivo del sistema. Siamo però convinti che un ulteriore passo dovrà essere compiuto con il disegno di legge n. 1138, in modo che il riassetto complessivo del sistema ne esca rafforzato, soprattutto se verrà affrontato con decisione, nel nostro paese, il problema del conflitto di interessi. È una questione che abbiamo di fronte e che ormai è diventata ineludibile.

BESSO CORDERO, *relatore alla Commissione*. Dichiaro a nome del Gruppo cui appartengo, il voto favorevole al disegno di legge in esame.

VERALDI. Il Gruppo del Partito Popolare Italiano voterà a favore di questo provvedimento.

SARTO. Anche il Gruppo Verdi-l'Ulivo annuncia il voto favorevole al provvedimento in esame, ma con una precisazione che già in sede di prima lettura avevamo avuto modo di fare: alcune modifiche all'impostazione iniziale sono state apportate, è vero, ma il lavoro deve proseguire anche nella direzione della soluzione, una volta per tutte, del conflitto di interessi.

MACCANICO, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Sento il dovere di esprimere viva gratitudine a lei, signor Presidente, per il

modo in cui ha guidato i lavori, al relatore Besso Cordero per il puntuale impegno e alla Commissione tutta. Non posso dimenticare che la culla di questo provvedimento è stata proprio la Commissione lavori pubblici del Senato; che il provvedimento è stato qui elaborato nelle sue strutture fondamentali, nelle sue articolazioni di fondo che hanno poi trovato conferma alla Camera dei deputati, che si è limitata soltanto ad un'opera di rifinitura e a qualche integrazione.

Ripeto, dunque, che la struttura di questo provvedimento è nata in questa Commissione, per cui sento il dovere di esprimere un ringraziamento a voi tutti. C'è stato un grande senso di responsabilità da parte di tutti i componenti della Commissione, per cui oggi possiamo raggiungere un traguardo importante per il paese, con una normativa che veramente ci pone all'altezza degli altri paesi. La creazione dell'Autorità è un fatto di importanza enorme per il mondo delle telecomunicazioni e per il sistema televisivo in Italia.

Aggiungo che, naturalmente, non consideriamo conclusa la nostra opera, perchè il disegno di legge n. 1138 deve ancora essere affrontato; alla ripresa dei lavori, dopo l'estate, questa Commissione sarà la culla di un provvedimento che servirà a completare il quadro normativo che stiamo varando.

PRESIDENTE. Desidero intervenire brevemente prima del voto finale. Innanzitutto ringrazio il senatore Peruzzotti per essere ancora presente, così può ascoltare di persona le osservazioni che sto per fare.

Senatore Peruzzotti, non so se nel «palazzo» ci siano interpretazioni del Regolamento che risultano non convincenti o poco fondate: non sta a me giudicarlo. In questa Aula io non sono il giudice, però sono responsabile dell'interpretazione e dell'applicazione del Regolamento. La decisione di procedere all'esame del disegno di legge in assenza del parere della 5^a Commissione è del tutto legittima perchè i termini concessi per l'espressione del suddetto parere sono ormai decorsi.

Sono sicuro che l'interpretazione del Regolamento da me offerta è del tutto fondata e corretta; in ogni caso lei, senatore Peruzzotti, o qualunque altro senatore membro di questa Commissione, può accedere a tutte le istanze previste dal Regolamento per contestare tale interpretazione. La prego, comunque, di prendere atto di questa mia precisazione.

Mi sembra doveroso che il definitivo varo del disegno di legge n. 1021 avvenga proprio in questa sede, come formale premio per questa Commissione che, nonostante la grande quantità di lavoro svolto, non è riuscita a concludere l'esame del provvedimento in prima lettura proprio per la gran mole di emendamenti presentati. La rapidità con cui abbiamo proceduto oggi nelle votazioni è dovuta, senatore Peruzzotti, anche ad una vasta esperienza che l'8^a Commissione ha nell'esaminare una tale quantità di emendamenti. Devo pertanto constatare che il lavoro svolto da tutti i commissari è stato molto intenso, qualunque sia lo schieramento e qualunque sia la posizione che si adotterà nell'espressione del voto finale sul provvedimento.

Entro il mese di luglio, quindi, siamo stati in grado di varare un disegno di legge di enorme importanza, anche se sicuramente esso necessiterà di perfezionamenti e sperimentazioni. Vorrei ad ogni modo ricordare che, grazie al lavoro svolto dal Ministero e dalle Commissioni, è stato emanato il regolamento che recepisce le direttive comunitarie in materia; per questo è lecito affermare che l'Italia – come ha ricordato il Ministro – è un paese allineato con le più avanzate legislazioni europee nel settore delle telecomunicazioni. Siamo tutti consapevoli del fatto, comunque, che l'impegno della Commissione e mio personale dovrà ora essere rivolto all'esame del disegno di legge n. 1138.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 16,40.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. VINCENZO FONTI

